SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 novembre 1996, n. 599.

Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che con successivi decreti-legge e da ultimo con decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di finanza locale e che il citato provvedimento d'urgenza non è stato convertito in legge ed il relativo termine di conversione è scaduto il 22 novembre 1996;

Rilevato che con sentenza n. 360 del 17 ottobre 1996, la Corte costituzionale, pronunciandosi in ordine alla rinnovazione dei decreti-legge, ha affermato il principio della illegittimità costituzionale dei provvedimenti d'urgenza riproducenti, nella forma e nella sostanza, disposizioni contenute in decreti-legge non convertiti e che in conseguenza ed in conformità al giudizio pronunciato dall'Alta Corte non è consentito riproporre le disposizioni dettate dal citato decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492;

Ritenuto che sussiste comunque la straordinaria necessità ed urgenza di emanare nuove disposizioni che garantiscano agli enti locali, nel quadro dei trasferimenti erariali e degli altri contributi statali previsti dall'ordinamento vigente, la continuità dei flussi finanziari occorrenti per lo svolgimento dei servizi di loro spettanza a favore delle comunità interessate;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni per consentire agli enti locali di procedere alla formazione dei ruoli relativi al versamento di tasse e tributi locali dovuti per gli anni 1995 e 1996, in modo da evitare che venga a determinarsi la perdita simultanea del gettito relativo ai predetti tributi e tasse;

Considerato che la riduzione di gettito, conseguente alla eventuale mancata formazione dei ruoli, determinerebbe, per effetto della rilevante entità finanziaria delle perdite, gravi squilibri nel saldo delle contabilità degli enti locali interessati relative alle entrate e alle spese, con ripercussioni che potrebbero incidere negativamente anche sui bilanci di previsione per l'anno 1997;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere agevolazioni fiscali a favore degli enti locali, allo scopo di non vanificare l'attuazione di programmi di dismissione del patrimonio immobiliare già avviati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Erogazione agli enti locali dei residui trasferimenti erariali relativi al 1996

1. Il fondo ordinario spettante agli enti locali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, è incrementato per l'anno 1996 di lire 525.400 milioni, di cui lire 130.400 milioni finanziate con corrispondente riduzione del fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale determinato per lo stesso anno 1996, sulla base della legislazione vigente in complessive lire 1.938.300 milioni.

2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come rideterminato dal comma 1, alle province, ai comuni ed alle comunità montane sono attribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte residua di competenza del 1996, gli importi a ciascuno spettanti e non ancora corrisposti relativi a:

a) contributo ordinario definitivamente attribuito nel 1995 incrementato dell'1,288 per cento pari a complessive lire 220.400 milioni e per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge n. 549 del 1995, con le modalità di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonché a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione è effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione;

b) contributo pari al 40 per cento della detrazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non può comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292 000 milioni;

c) conguaglio per gli anni 1994-1995 conseguente alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995; i relativi conguagli sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995;

d) contributi spettanti agli enti di nuova istituzione, non derivanti da fusione, con le modalità indicate all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995;

e) contributo straordinario, a valere sul fondo ammontante a lire 3.000 milioni all'uopo istituito per l'anno 1996, spettante a seguito di fusione ed unione di comuni, previa determinazione di criteri e modalità della concessione da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);

f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo. Al finanziamento della spesa si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. L'erogazione del contributo è effettuata dal Ministero dell'interno agli enti interessati entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi;

g) fondo ordinario spettante alle comunità montane per complessive lire 182.169 milioni. Le modalità di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 2.

Disposizioni varie

1. Per l'anno 1996, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono versati dal comune alla provincia di Como per il 6,5 per cento ed alla provincia di Lecco per il 3 per cento. Le province possono utilizzare tali proventi, d'intesa con i comuni ricompresi nella provincia, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai medesimi comuni per opere pubbliche. Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'interno. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è soppressa. Per le somme conservate a residui sul capitolo 7231 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dell'esercizio 1995 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 3, della legge 31 ottobre 1973, n. 637.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli atti pubblici formati e gli atti giudiziari pubblicati o emanati relativi agli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

3. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo stanziato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 458, la Cassa depositi e prestiti concede i finanziamenti di cui all'articolo 10 della legge 20 dicembre 1995, n. 539, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande documentate pervenute dalla data di entrata in vigore della legge n. 539 del 1995 sino ad esaurimento del fondo, ponendo a carico del bilancio dello Stato il 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo. Sono abrogati i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge n. 539 del 1995, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, i termini per la presentazione delle domande, per l'adozione degli atti definitivi e per il riconoscimento del debito fuori bilancio; è altresì abrogato il comma 6 dello stesso articolo 10.

4. All'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997.».

5. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.

6. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, le parole «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».

7. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1997. È altresì differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0626

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Udine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Udine, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A7794

DECRETO 20 novembre 1996.

Attivazione dell'ufficio del territorio di Massa Carrara.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, protocollo n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Visto il decreto dirigenziale 9 maggio 1996, protocollo n. 4/7474, con il quale è stato nominato, tra gli altri, il dirigente dell'ufficio del territorio di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del territorio di Massa Carrara è attivato a decorrere dal 13 dicembre 1996.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici sono contemporaneamente soppressi l'ufficio tecnico erariale e la conservatoria dei registri immobiliari di Massa Carrara, nonché la sezione staccata istituita nella stessa provincia a seguito della cessazione della relativa intendenza di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Alla data di attivazione del predetto ufficio si procederà al passaggio di consegne tra l'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara, la conservatoria dei registri immobiliari di Massa Carrara e la sezione staccata costituita nella predetta provincia ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e l'ufficio del territorio di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A7749

DECRETO 20 novembre 1996.

Attivazione dell'ufficio del territorio di Teramo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, protocollo n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Visto il decreto dirigenziale 9 maggio 1996, protocollo n. 4/7474, con il quale è stato nominato, tra gli altri, il dirigente dell'ufficio del territorio di Teramo;

Decreta

Art. 1.

L'ufficio del territorio di Teramo è attivato a decorrere dal 14 dicembre 1996

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione del predetto ufficio, sono contemporaneamente soppressi l'ufficio tecnico erariale e la conservatoria dei registri immobiliari di Teramo, nonché la sezione staccata istituita nella stessa provincia a seguito della cessazione della relativa intendenza di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Alla data di attivazione del predetto ufficio si procederà al passaggio di consegne tra l'ufficio tecnico erariale di Teramo, la conservatoria dei registri immobiliari di Teramo e la sezione staccata ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e l'ufficio del territorio di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A7750

DECRETO 20 novembre 1996.

Attivazione degli uffici del territorio di Arezzo, Macerata e Sondrio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, protocollo n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 1996, n. 11192, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1996, registro n. 2 Finanze, foglio n. 350, con il quale è stato nominato il dirigente dell'ufficio del territorio di Macerata;

Visto il decreto dirigenziale 9 maggio 1996, protocollo n. 4/7474, con il quale sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici del territorio di Arezzo e Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di Arezzo, Macerata e Sondrio sono attivati a decorrere dal 16 dicembre 1996.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici, sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari di Arezzo, Macerata e Sondrio, nonché le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 4.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici tecnici erariali di Arezzo, Macerata e Sondrio, le conservatorie dei registri immobiliari di Arezzo, Macerata e Sondrio e le sezioni staccate costituite nelle predette province ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e gli uffici del territorio di Arezzo, Macerata e Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A7751

DECRETO 20 novembre 1996.

Attivazione dell'ufficio del territorio di Modena.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, protocollo n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1996, n. 11192, con il quale è stato nominato, tra gli altri, il dirigente dell'ufficio del territorio di Modena;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del territorio di Modena è attivato a decorrere dal 17 dicembre 1996.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione del predetto ufficio, sono contemporaneamente soppressi l'ufficio tecnico erariale e la conservatoria dei registri immobiliari di Modena, nonché la sezione staccata istituita nella stessa provincia a seguito della cessazione della relativa intendenza di finanza ed avente competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 4.

Alla data di attivazione del predetto ufficio si procederà al passaggio di consegne tra l'ufficio tecnico erariale di Modena e la conservatoria dei registri immobiliari di Modena e la sezione staccata costituita nella predetta provincia ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e l'ufficio del territorio di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A7752

DECRETO 20 novembre 1996.

Attivazione dell'ufficio del territorio di Parma.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, protocollo n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei dirigenti degli uffici medesimi;

Visto il decreto dirigenziale 20 giugno 1994, protocollo n. 4/10391, con il quale è stato nominato, tra gli altri, il dirigente dell'ufficio del territorio di Parma;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del territorio di Parma è attivato a decorrere dal 18 dicembre 1996.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione del predetto ufficio, sono contemporaneamente soppressi l'ufficio tecnico erariale e la conservatoria dei registri immobiliari di Parma, nonché la sezione staccata istituita nella stessa provincia a seguito della cessazione della relativa intendenza di finanza ed avente competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 4.

Alla data di attivazione del predetto ufficio si procederà al passaggio di consegne tra l'ufficio tecnico erariale di Parma, la conservatoria dei registri immobiliari di Parma, la sezione staccata costituita nella predetta provincia ai sensi dell'art. 79, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e l'ufficio del territorio di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A7753

DECRETO 20 novembre 1996.

Attivazione degli uffici del territorio di Rovigo e Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, protocollo n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Visto il decreto dirigenziale 9 maggio 1996, protocollo n. 4/7474, con il quale sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici del territorio di Rovigo e Trapani;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di Rovigo e Trapani sono attivati a decorrere dal 10 dicembre 1996.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici, sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari di Rovigo e Trapani, nonché le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 4.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici tecnici erariali di Rovigo e Trapani, le conservatorie dei registri immobiliari di Rovigo e Trapani e le sezioni staccate costituite nelle predette province ai sensi dell'art. 79, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e gli uffici del territorio di Rovigo e Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A7754

DECRETO 20 novembre 1996.

Attivazione dell'ufficio del territorio di Udine.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, protocollo n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1996, n. 11192, con il quale è stato nominato, tra gli altri, il dirigente dell'ufficio del territorio di Udine;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del territorio di Udine è attivato a decorrere dall'11 dicembre 1996.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione del predetto ufficio, sono contemporaneamente soppressi l'ufficio tecnico erariale e la conservatoria dei registri immobiliari di Udine, nonché la sezione staccata istituita nella stessa provincia a seguito della cessazione della relativa intendenza di finanza ed avente competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Nei seguenti comuni, staccati dalla Venezia Giulia ed aggregati alla provincia di Udine, continua ad applicarsi il sistema tavolare: Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Malborghetto-Valbruna, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Tarvisio, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina, Visco e la frazione di Pontebba Nova (già Pontefella) del comune di Pontebba.

Art. 4.

Alla data di attivazione del predetto ufficio si procederà al passaggio di consegne tra l'ufficio tecnico erariale di Udine, la conservatoria dei registri immobiliari di Udine e la sezione staccata costituita nella predetta provincia ai sensi dell'art. 79, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e l'ufficio del territorio di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A7755

DECRETO 20 novembre 1996.

Attivazione degli uffici del territorio di Ancona e Campobasso.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1994, protocollo n 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1994, n. 69480, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1995, registro n. 1 Finanze, foglio n. 208, con il quale è stato nominato il dirigente dell'ufficio del territorio di Campobasso;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1996, n. 11192, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1995, registro-finanze, foglio n. 350, con il quale è stato nominato, tra gli altri, il dirigente dell'ufficio del territorio di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di Ancona e Campobasso sono attivati a decorrere dal 12 dicembre 1996.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici, sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari di Ancona e Campobasso, nonché le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 4.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici tecnici erariali di Ancona e Campobasso, le conservatorie dei registri immobiliari di Ancona e Campobasso e le sezioni staccate costituite nelle predette province ai sensi dell'art. 79, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e gli uffici del territorio di Ancona e Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A7756

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 settembre 1996.

Modificazione all'assetto territoriale delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura di Cassino e di Sora nella regione Lazio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visti i propri decreti del 16 marzo 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1988), dell'11 aprile 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1989), del 3 ottobre 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1991), del 21 dicembre 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1991), del 18 gennaio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992), del 19 ottobre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), del 15 aprile 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1996) istitutivo delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Lazio il primo e parzialmente modificativi delle sue statuizioni i successivi;

Considerato che l'attuazione dei predetti provvedimenti ha evidenziato, limitatamente alla provincia di Frosinone, l'esigenza di ulteriori modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego;

Ritenuto di dover soddisfare le esigenze rappresentate da alcuni comuni della provincia di Frosinone in ordine ad opportuni spostamenti da una circoscrizione più lontana ad altra più facilmente raggiungibile;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio, delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative nonché dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Visti gli atti istruttori e segnatamente la nota n. 05407 del 30 maggio 1996 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Frosinone nella quale si evidenzia la necessità di trasferire alcuni comuni da un ambito circoscrizionale ad un altro;

Acquisito il parere espresso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1987, dalla commissione regionale per l'impiego del Lazio nella seduta del 1° luglio 1996 in ordine all'opportunità di trasferire i comuni di Alvito, Casalattico, Casalvieri, San Donato Val di Comino e Vicalvi dalla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Cassino (Frosinone) a quella di Sora (Frosinone) e ritenuto di dover provvedere in conformità al medesimo;

Decreta:

Provincia di Frosinone.

I comuni di Alvito, Casalattico, Casalvieri, San Donato Val di Comino e Vicalvi, già appartenenti alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura con sede a Cassino vengono trasferiti alla sezione circoscrizionale con sede a Sora.

Per effetto del disposto di cui al precedente punto, l'assetto territoriale delle sezioni circoscrizionali di Cassino e Sora è così modificato:

sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Cassino con sede a Cassino comprendente i comuni di: Acquafondata, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Cassino, Castelnuovo Parano, Cervaro, Coreno Ausonio, Gallinaro, Picinisco, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, San Biagio Saracinisco, San Giorgio a Liri, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Settefrati, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso;

sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Sora con sede a Sora, comprendente i comuni di: Alvito, Arce, Arpino, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Fontana Liri, Fontechiari, Isola del Liri, Pescosolido, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, San Donato Val di Comino, Santopadre, Sora, Vicalvi.

Roma, 24 settembre 1996

Il Ministro: TREU

96A7745

DECRETO 14 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Giuseppe Verdi», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Giuseppe Verdi», con sede in Taranto, costituita per rogito Vincenzo Palmieri in data 5 marzo 1964, rep. n. 23791, reg. soc. n. 2836, tribunale di Taranto.

Taranto, 14 novembre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A7746

DECRETO 14 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rossella», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa e sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Rossella», con sede in Taranto, costituita per rogito Donato Pirro in data 28 dicembre 1978, rep. n. 165225, reg. soc. n. 5019, tribunale di Taranto.

Taranto, 14 novembre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A7747

DECRETO 14 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Piovra», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogò alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La Piovra», con sede in Taranto, costituita per rogito Ferdinando Accolla in data 12 marzo 1977, rep. n. 306173, reg. soc. n. 4611, tribunale di Taranto.

Taranto, 14 novembre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A7748

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 ottobre 1996.

Oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione, afferenti il Programma nazionale di ricerca per la chimica III fase, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» che stabilisce, tra l'altro, la ripartizione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di indirizzo amministrativo;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, che in attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47 detta nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che dispone l'esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca da stipulare con soggetti scelti in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli oggetti specifici delle ricerche;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede la formazione di ricercatori e tecnici di ricerca a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988, che reca direttive per il finanziamento dei progetti di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto 6, che ne indica le modalità di attuazione nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994 che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere riguardanti direttive generali di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera 29 aprile 1994 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale ricerca applicata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1994, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1994 che all'art. 2, comma 5, punto *b)*, ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'approvazione dei programmi nazionali di ricerca di cui all'art. 8 della legge n. 46/82, già di competenza del soppresso CIPI;

Visto il documento programmatico elaborato dalla apposita commissione istituita con decreto ministeriale n. 706 dell'11 ottobre 1993 e sentito in merito il parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia che nella seduta del 17 maggio 1995 ha individuato, tra l'altro, le tematiche da attivare prioritariamente proponendo la puntuale definizione dei relativi oggetti specifici da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito successivamente, con decreto ministeriale n. 610 dell'8 settembre 1995;

Visto il decreto ministeriale n. 995 del 31 gennaio 1996, registrato dalla Corte dei Conti il 4 marzo 1996, al n. 1, foglio 17, concernente l'approvazione del Programma nazionale di ricerca e formazione per la chimica III fase per un ammontare, comprensivo di IVA, di 75.000 milioni di lire, di cui 67.550 milioni di lire per attività di ricerca e 7.450 milioni di lire per attività di formazione;

Vista la comunicazione concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, effettuata dalla Commissione europea in data 19 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della CE del 17 febbraio 1996, n. C45/C;

Ritenuta l'opportunità di applicare per l'attivazione dei Programmi nazionali di ricerca la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;

Acquisito il parere favorevole del comitato tecnico scientifico nella seduta del 16 luglio 1996 in merito alla formulazione dei bandi in coerenza con la predetta disciplina comunitaria;

Considerato che il recepimento della predetta disciplina comporta un finanziamento delle attività di ricerca nella misura massima del 75% e delle attività della formazione nella misura del 100% dei costi dei progetti, al netto di IVA;

Ritenuta pertanto la necessità di destinare al finanziamento del Programma nazionale di ricerca e formazione per la chimica III fase un importo commisurato all'entità massima degli interventi, pari a 48.828 milioni di lire di cui 42.570 milioni di lire per le attività di ricerca e 6.258 milioni di lire per le attività di formazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Programma nazionale di ricerca e formazione per la chimica III fase, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto ministeriale 995 del 31 gennaio 1996, che comporta un finanziamento massimo di 48.828 milioni di lire di cui 42.570 milioni di lire per attività di ricerca e 6.258 milioni di lire per attività di formazione, è articolato nelle sottoelencate tematiche, comprensive degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione.

TEMA 1: *Tecnologie di separazione-purificazione di prodotti liquidi/effluenti liquidi.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo e messa a punto di tecniche di separazione-purificazione che consentano l'ottenimento di effluenti liquidi rispondenti a caratteristiche di contaminazione almeno equivalenti rispetto a quanto ottenibile, a costi energetici superiori, dai sistemi in uso.

Sviluppo e messa a punto di una tecnologia di ossidazione attivata da catalizzatori a bassa temperatura, destinata a reflui di processi industriali, non trattabili biologicamente, in grado di consentire il riciclo dell'acqua e, possibilmente, il recupero dei prodotti separati.

Sviluppo e messa a punto di una tecnologia di decontaminazione biologica in grado di consentire il riciclo dell'acqua e, possibilmente, il recupero dei prodotti separati, destinata a reflui di industrie di fitofarmaci o materie prime per l'industria farmaceutica.

Valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico, anche in riferimento ai benefici per l'ambiente.

Realizzazione di prototipi in scala pilota, idonei a verificare la trasferibilità industriale delle tecnologie messe a punto. Validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali, rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo in riferimento a problematiche di rilevante interesse ambientale ed industriale. Verifica di trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costi/prestazioni.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) sviluppo e messa a punto di almeno una tecnologia di trattamento/depurazione, per via chimica con ossigeno di soluzioni acquose reflue di processi industriali, non trattabili biologicamente, a temperature molto contenute (< 50 °C), quale alternativa economicamente valida ai procedimenti ad alte e medie temperature quali l'incenerimento e la «wet oxidation». La tecnologia sviluppata deve prevedere il riciclo dell'acqua e, possibilmente, il recupero dei prodotti separati. Messa a punto di specifici catalizzatori e schemi di processo che conferiscano elevate probabilità di successo su problemi di acclarato interesse per l'industria. Valutazione della rispondenza in termini costo/benefici, rispetto all'arte nota dei trattamenti ad alte e medie temperature e dei trattamenti a temperature blande, ma aventi la necessità di reagenti ossidanti costosi (quali ozono, acqua ossigenata, raggi U.V.). Sviluppo del processo e realizzazione di un prototipo in scala pilota. Validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali, rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo in riferimento a problematiche di rilevante interesse ambientale ed industriale. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

2) sviluppo e messa a punto di una tecnologia di depurazione di sospensioni/soluzioni contaminate da residui tossico-nocivi mediante assorbimento su specifico substrato organico e successiva autorigenerazione, con procedimento biologico appositamente messo a punto del substrato adsorbente e contaminato. La tecnologia deve prevedere il riciclo dell'acqua e, possibilmente, il recupero dei prodotti separati. Sviluppo del processo e realizzazione di un impianto in scala pilota. Validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali, rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo in riferimento a problematiche di rilevante interesse ambientale ed industriale. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 1.890 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati allo sviluppo di tecnologie di separazione-purificazione di liquidi/effluenti liquidi con elevata competenza nella processistica, nella analitica strumentale avanzata, nelle metodologie informatiche, nelle tecniche di salvaguardia dell'ambiente e dei luoghi di lavoro. Approfondimento delle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 210 milioni di lire.

TEMA 2: *Tecnologie di separazione-purificazione di prodotti chimici e prevenzione dalla contaminazione.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo e messa a punto di tecnologie innovative per la purificazione di prodotti chimici, sostanze naturali e materiali polimerici da solventi e contaminanti, mediante l'adozione di trattamenti fisici, quali l'estrazione selettiva con gas ipercritici e la criogenia, trattamenti chimici e biochimici. Sviluppo di una tecnologia facente uso di specifici microorganismi attivi verso l'inquinante da eliminare. Sviluppo di sistemi innovativi per la prevenzione dalla contaminazione di prodotti ai quali siano richieste caratteristiche di purezza estrema, con riferimento a settori quali l'elettronica, il biomedicale, l'aerospazio. Messa a punto dei processi utilizzanti le tecnologie sviluppate e realizzazione di prototipi su scala pilota, significativa ai fini della valutazione di trasferibilità industriale dei risultati. Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale, con riferimento alle soluzioni in uso.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) sviluppo di una tecnologia di purificazione nell'ambito del processo di produzione dell'acetato di cellulosa, basata sull'impiego dell'estrazione selettiva dell'acido acetico sottoprodotto, ricorrendo a fluidi, quali la CO_2, in condizioni supercritiche, al posto del solvente acqua. Il procedimento deve consentire oltre l'eliminazione dei solventi organici nel recupero dell'acido acetico dalle soluzioni acquose diluite la riduzione dei problemi di purificazione degli effluenti. Messa a punto del processo a livello «bench scale». Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

2) sviluppo di una tecnologia di separazione di materiali eterogenei nei singoli componenti, mediante tecniche di criogenia e frantumazione. Messa a punto di processi di separazione, per il recupero di metalli pregiati contenuti in manufatti ove siano presenti anche materiali polimerici termoplastici incompatibili, anche per problemi ambientali, con i bagni di fusione per il recupero dei metalli. Messa a punto delle tecnologie su impianto pilota di dimensioni adeguate ai fini della valutazione di trasferibilità industriale dei risultati. Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

3) sviluppo di una tecnologia di separazione-purificazione, basata sull'impiego di specifici microorganismi attivi verso l'inquinante da eliminare con riferimento alla biodesolforazione riduttiva di prodotti chimici inquinati da composti solforati. La tecnologia

sviluppata deve permettere, rispetto a quella ossidativa, il più facile allontanamento dei residui solforati, la migliore conservazione degli impianti, la riduzione dell'impatto ambientale, la maggiore semplicità di processo. Messa a punto del processo su scala pilota significativa ai fini della valutazione di trasferibilità industriale dei risultati. Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

4) sviluppo di una tecnologia innovativa di «indoor environment» per la prevenzione dalla contaminazione di prodotti ai quali siano richieste caratteristiche di purezza estreme per il settore dell'elettronica. Sviluppo e realizzazione di modelli computerizzati altamente innovativi per la gestione ed il controllo globale del processo, anche in riferimento agli aspetti di sicurezza. Messa a punto del processo utilizzante le tecnologie sviluppate e realizzazione di un prototipo su scala pilota, significativa ai fini della valutazione di trasferibilità industriale dei risultati. Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 5.672 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati allo sviluppo di processi innovativi di separazione, di purificazione di prodotti chimici, con elevate competenze nell'ingegneria di processo, nella modellistica dei processi e delle operazioni unitarie, nella chimica-fisica applicata. Approfondimento delle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 630 milioni di lire.

TEMA 3: *Sintesi e sviluppo applicativo di nuovi principi attivi per fitofarmaci.*

Oggetto della ricerca.

Realizzazione di fitofarmaci ad elevata selettività e basso impatto ambientale tramite lo sviluppo e la messa a punto di nuovi principi attivi. Sintesi di nuove molecole con requisiti di elevata selettività contro parassiti responsabili di gravi danni all'agricoltura e alle foreste, dotate, insieme ai loro residui di degradazione, di caratteristiche di basso impatto tossicologico (sia durante il trattamento che durante il periodo di permanenza in campo) per l'uomo, per le specie che non sono il bersaglio d'applicazione e per l'ambiente. Valutazioni quali-quantitative sulla tossicità, sulla degradabilità in tempi compatibili, sulla selettività ed efficacia. Sviluppo progettuale dei processi produttivi e valutazione delle problematiche connesse alle eventuali coproduzioni di impurezze. Produzione a livello di laboratorio di almeno un fitofarmaco di nuova generazione e relativa validazione funzionale con riferimento alle diversità dei terreni e delle composizioni floristiche e faunistiche. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) progettazione e sintesi di almeno un nuovo fitofarmaco «biorazionale». Identificazione di un prodotto dotato di caratteristiche di assoluta novità, tramite identificazione dei bersagli biologici specifici da colpire all'interno dei processi biochimici fondamentali per la vita degli organismi nocivi, mediante indagini sulla biochimica e sulla fisiologia delle specie patogene; progettazione, mediante «computer modelling» di almeno un prototipo molecolare potenzialmente attivo nel colpire, inibire o distruggere i bersagli biologici; sintesi della molecola modello e valutazione «in vitro» della sua effettiva efficacia, valutazione della tossicità, degradabilità e selettività della nuova molecola. Sviluppo progettuale dei processi produttivi e valutazione delle problematiche connesse alle eventuali coproduzioni di impurezze. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

2) produzione di una campionatura significativa di almeno un fitofarmaco di nuova generazione e relativa validazione su diverse varietà di terreni e diverse composizioni floristiche. Individuazione del dosaggio ottimale nelle differenti condizioni di impiego, con valutazione del rapporto costo/benefici in termini di efficienza, selettività, effetti secondari. Verifica della tossicologia specifica nei confronti dell'uomo e delle specie floristiche e faunistiche.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 6.806 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati alla progettazione di fitofarmaci mirati con elevate competenze nella sintesi organica, nella chimica dei prodotti naturali, nella biochimica e biologia, nell'agronomia, nel «computer modelling», nella analitica strumentale avanzata, nella realizzazione dei tests specifici per la valutazione delle attività dei fitofarmaci, della loro degradabilità, degli effetti tossici e secondari. Approfondimento delle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo. il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 756 milioni di lire.

TEMA 4: *Ausiliari e prodotti speciali.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo e messa a punto di nuove molecole che rispondano a specifiche esigenze di impiego in settori specialistici dell'industria chimica, ad elevata valenza produttiva. Messa a punto di almeno una nuova molecola per ritardanti di fiamma per materiali polimerici, destinata ad uno o più prodotti a base azotata e non contenenti alogeni. Messa a punto di almeno una nuova molecola per lubrificanti/stabilizzanti per imballi alimentari in polimero termoplastico, privi di tossicità e caratterizzati da superiori caratteristiche di salvaguardia delle proprietà organolettiche, rispetto alle soluzioni in uso. Messa a punto di almeno una nuova molecola per conservanti e stabilizzanti, per soluzioni acquose e non, di prodotti facilmente deteriorabili, in grado di garantire un sensibile incremento della durabilità di tali prodotti sia in condizioni ordinarie di stoccaggio, sia in caso di reiterato impiego parziale del contenuto delle confezioni. Messa a punto di almeno una nuova molecola per reticolanti per adesivi, vernici o rivestimenti, in grado di attivarsi in specifiche condizioni richieste da trattamenti specifici quali i meccanismi combinati. Sviluppo di applicazioni rappresentative dei prodotti messi a punto e valutazione preliminare dei vantaggi conseguibili, in termini di rapporto costo/prestazioni, rispetto alle migliori soluzioni in uso. Sviluppo di processi produttivi delle nuove molecole e produzione di campionature significative ai fini della valutazione di trasferibilità industriale delle nuove molecole e verifica delle riproducibilità. Verifica tossicologica, ecotossicologica e di impatto ambientale, anche in riferimento alle problematiche derivanti dai differenti campi di impiego previsti. Verifica della riciclabilità dei nuovi prodotti ottenibili, ovvero, in subordine, delle problematiche di smaltimento. Validazione funzionale in impieghi rappresentativi di applicazioni di rilevante interesse economico. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) messa a punto di almeno una nuova molecola per ritardanti di fiamma per materiali polimerici e sua utilizzazione nello sviluppo di uno o più prodotti a base azotata non contenenti alogeni (quali prodotti triazinici e/o eptazinici). Messa a punto di significative applicazioni e valutazione preliminare dei vantaggi conseguibili, in termini di rapporto costo/prestazioni, rispetto alle migliori soluzioni in uso. Messa a punto dei relativi processi produttivi e produzione di campionature significative ai fini della verifica di trasferibilità industriale e di riproducibilità. Verifica tossicologica, ecotossicologica e di impatto ambientale del processo e della nuova molecola, anche in riferimento alle problematiche derivanti dai differenti campi di impiego previsti. Verifica della riciclabilità dei prodotti utilizzanti la nuova molecola, ovvero, in subordine, delle problematiche di smaltimento. Validazione funzionale in impieghi rappresentativi di applicazioni di rilevante interesse economico. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto .costo/prestazioni;

2) messa a punto di nuovi sistemi lubrificanti/stabilizzanti per imballi alimentari in polimero termoplastico che, oltre ad essere non tossici, superino i limiti di quelli attualmente in uso, quali i derivati dello stagno, riguardo alle proprietà organolettiche, pur conservandone o migliorandone l'efficacia. Messa a punto di significative applicazioni e valutazione preliminare dei vantaggi conseguibili, in termini di rapporto costo/prestazioni, rispetto alle migliori soluzioni in uso. Messa a punto dei relativi processi produttivi e produzione di campionature significative ai fini della verifica di trasferibilità e riproducibilità. Verifica tossicologica, ecotossicologica e di impatto ambientale del processo e della nuova molecola, anche in riferimento alle problematiche derivanti dai differenti campi di impiego previsti. Verifica della riciclabilità dei prodotti utilizzanti la nuova molecola, ovvero, in subordine, delle problematiche di smaltimento. Validazione funzionale in impieghi rappresentativi di applicazioni di rilevante interesse economico. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni;

3) messa a punto di nuovi sistemi e miscele di conservanti e stabilizzanti per soluzioni acquose e non, di prodotti deteriorabili quali idropitture, colle, inchiostri all'acqua, liquidi refrigeranti. Messa a punto di significative applicazioni e valutazione preliminare dei vantaggi conseguibili, in termini di rapporto costo/prestazioni, rispetto alle migliori soluzioni in uso. Messa a punto dei relativi processi produttivi e produzione di campionatura significativa ai fini della trasferibilità industriale e di riproducibilità. Verifica tossicologica, ecotossicologica e di impatto ambientale del processo e della nuova molecola, anche in riferimento alle problematiche derivanti dai differenti campi di impiego previsti. Verifica della riciclabilità dei prodotti utilizzanti la nuova molecola, ovvero, in subordine, delle problematiche di smaltimento. Validazione funzionale in impieghi rappresentativi di applicazioni di rilevante interesse economico. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni;

4) messa a punto di almeno una nuova molecola per reticolanti per adesivi, vernici, coatings, in grado di attivarsi in specifiche condizioni richieste dalla peculiarità del trattamento (soluzioni acquose, in alto solido, con meccanismi combinati tipo «dual cure»). Messa a punto di significative applicazioni e valutazione preliminare dei vantaggi conseguibili, in termini di rapporto costo/prestazioni, rispetto alle migliori soluzioni in uso.

Messa a punto di processi produttivi della nuova molecola e produzione di campionature significative ai fini della trasferibilità industriale di riproducibilità. Verifica tossicologica, ecotossicologica e di impatto ambientale del processo e della nuova molecola, anche in riferimento alle problematiche derivanti dai differenti campi di impiego previsti. Verifica della riciclabilità dei prodotti utilizzanti la nuova molecola, ovvero, in subordine, delle problematiche di smaltimento. Validazione funzionale in impieghi rappresentativi di applicazioni di rilevante interesse economico. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 5 294 milioni di lire

Attività di formazione

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo sviluppo di nuove molecole per specifiche applicazioni, con elevate competenze nelle sintesi di chimica organica e di chimica macromolecolare, nella scienza dei materiali, nelle tecnologie di trasformazione polimeri ed applicazione vernici e coatings, alla caratterizzazione chimico-fisica e fisico-meccanica di materiali polimerici e non, e dei manufatti. Approfondimento delle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 588 milioni di lire.

TEMA 5. *Nuove vie di sintesi e biosintesi asimmetriche.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo e messa a punto della produzione di intermedi e prodotti finiti enantiomericamente puri utilizzati nel settore farmaceutico. Sviluppo di reazioni enantioselettive per la sintesi di nuclei eteroaromatici aventi un centro di asimmetria nell'anello, reazioni enantioselettive di formazione di legame carbonio-carbonio, utilizzo di sintoni chirali a basso costo. Sviluppo di nuove sintesi enantioselettive e nuove risoluzioni di enantiomeri sia chimiche che biochimiche tramite l'uso di enzimi e microorganismi. Validazione funzionale in impieghi rappresentativi di applicazioni di rilevante interesse economico. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) preparazione attraverso nuove metodologie sintetiche di composti eterociclici aventi un centro di asimmetria sull'anello, quali i derivati piperidinici, piperazinici, pirrolidinici e tetraidrofuranici che sono presenti in farmaci enantiomericamente puri già sul mercato o in avanzata fase di sperimentazione clinica. Preparazione di composti eterociclici otticamente attivi quali legandi di catalizzatori organometallici per sintesi stereospecifiche. Selezione dei risultati più promettenti e trasferimento su scala macropreparativa di quelli di potenziale interesse pratico. Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/benefici e di impatto ambientale;

2) utilizzo di (R) e (S)-alchilidengliceroli otticamente attivi e di carboidrati come sintoni chirali per la sintesi di principi attivi farmaceutici e ottimizzazione delle condizioni operative. Selezione dei risultati più promettenti e trasferimento su scala macropreparativa di quelli di potenziale interesse pratico. Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/benefici e di impatto ambientale;

3) sintesi di sintoni, con due o più centri chirali e dei corrispondenti derivati per impieghi come materiali di partenza per altre sintesi oppure come agenti risolventi. Ottimizzazione delle variabili operative per lo sviluppo dei processi di sintesi messi a punto. Verifica dei risultati più promettenti dal punto di vista applicativo su scala macrolaboratorio. Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/benefici e di impatto ambientale;

4) studio e sviluppo di nuove metodologie per la sintesi asimmetrica di intermedi utili per la preparazione di principi attivi farmaceutici, attraverso risoluzioni chimiche ed enzimatiche/microbiologiche dei corrispondenti composti racemici o attraverso la sintesi enantioselettiva a partire da precursori prochirali mediante l'utilizzo di catalizzatori chirali o di enzimi/microorganismi. Sviluppo fino a scala macrolaboratorio dei risultati di potenziale interesse pratico. Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/benefici e di impatto ambientale.

Tempo: la durata massima della ricerca è di trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 3.025 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo studio dei complessi dei metalli di transizione e del loro impiego nella sintesi di composti asimmetrici in fase omogenea, con elevate competenze di sintesi organiche, nonché di biocatalisi e biochimica applicata, in particolare per quanto concerne la produzione, lo sviluppo, e l'uso di enzimi nella chimica. Approfondimento delle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 336 milioni di lire.

TEMA 6. *Vernici a base acquosa e loro componenti.*

Oggetto della ricerca

Sviluppo di vernici con i relativi componenti polimerici, basate sulla riduzione o eliminazione di solventi organici ed impiego di acqua, più sicure per l'operatore durante i cicli applicativi, caratterizzate da ridotti livelli di tossicità, ecotossicità e impatto ambientale. Le vernici devono possedere proprietà applicative e competitività paragonabili a quelle dei prodotti tradizionali a base di solvente. Messa a punto dei relativi processi di produzione che devono risultare a ridotto livello di tossicità, ecotossicità e di impatto ambientale, in particolare per quanto riguarda l'immissione di sostanze organiche volatili nell'atmosfera. Realizzazione mediante i processi messi a punto di significative campionature dei prodotti sviluppati. Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale.

La ricerca si articola in cinque sottotemi.

1) sviluppo di nuovi polimeri funzionalizzati solubili oppure disperdibili/emulsionabili in acqua o in mezzi acquosi con basse percentuali di solventi organici. Realizzazione di polimeri idrofili sia partendo da monomeri già funzionalizzati sia mediante funzionalizzazione con gruppi idrofili dei polimeri preformati. Conversione di polimeri solubili in solventi organici e già ampiamente impiegati quali alchidici, acrilici, poliesteri, in polimeri solubili o disperdibili in acqua. Verifica della capacità di tali polimeri di coalescere in film impermeabili all'acqua ed agli ioni corrosivi. Messa a punto, attraverso i polimeri realizzati, di prodotti vernicianti economicamente competitivi. Messa a punto del relativo processo di produzione con specifico riferimento alla riduzione del livello di tossicità, ecotossicità e impatto ambientale. Realizzazione, mediante il processo messo a punto, di significative campionature dei prodotti sviluppati. Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

2) sviluppo di emulsioni acquose acriliche ed uretano/acriliche reticolabili a forno per il ciclo di verniciatura dell'auto, e di emulsioni acquoso-acriliche U.V. reticolabili per il «coil coating», caratterizzate da tempi di ciclo, resistenza all'invecchiamento e conservazione dell'aspetto estetico comparabili rispetto ai prodotti tradizionali a solvente, e con ridotti problemi di smaltimento degli effluenti. Messa a punto del relativo processo di produzione con particolare attenzione alla riduzione del livello di tossicità, ecotossicità e impatto ambientale. Realizzazione, mediante il processo messo a punto, di significative campionature dei prodotti sviluppati. Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

3) sviluppo di nuove vernici con limitata quantità di solvente, applicabili con aerografi ed induribili per reticolazione a temperatura ambiente in tempi brevi, caratterizzate da buona impermeabilità all'acqua ed agli ioni e da resistenza alla fotossidazione, impiegabili in settori quali l'anticorrosione, la carpenteria industriale, l'auto e gli elettrodomestici. Individuazione e messa a punto del sistema verniciante a più componenti reagenti tra di loro (resina, pigmenti, reticolanti e/o acceleranti). Realizzazione di vernici prototipo per ogni settore applicativo. Progettazione e realizzazione di un aerografo sperimentale. Applicazione, con il nuovo aerografo, delle vernici sviluppate a diversi supporti e nelle differenti condizioni che si possono presentare nella realtà industriale. Messa a punto del processo di produzione con particolare attenzione alla riduzione del livello di tossicità, ecotossicità e impatto ambientale. Realizzazione, mediante il processo messo a punto, di significative campionature dei prodotti sviluppati. Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

4) sviluppo di prodotti vernicianti a base acquosa o a bassissimo contenuto di solvente, destinati alla protezione anticorrosiva di strutture metalliche ed in calcestruzzo, situate in ambiente industriale e marino, utilizzando pigmenti/cariche ad impatto ambientale praticamente nullo. Selezione delle materie prime (polimeri, pigmenti) ecologiche con caratteristiche di filmazione e protezione dalla corrosione paragonabili a quelle dei prodotti attuali. Messa a punto ed ottimizzazione di formulati prototipi; loro qualificazione sulla base di prove elettrochimiche e chimico-fisiche di laboratorio e di comportamento in esercizio. Quantificazione della vita effettiva dei rivestimenti sviluppati. Messa a punto del processo di produzione con particolare attenzione alla riduzione della tossicità, ecotossicità e impatto ambientale. Realizzazione, mediante il processo messo a punto, di significative campionature dei prodotti sviluppati. Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

5) realizzazione di pitture antivegetative per imbarcazioni caratterizzate da basso impatto ambientale, lunga durata e rilascio controllato. Sviluppo di metodologie attraverso specifici tests d'insediamento al fine di ridurre l'impiego di principi attivi inibenti e valutarne la degradabilità. Scelta dei componenti e messa a punto di formulati con idonee prestazioni. Messa a punto, a livello pilota, del processo di produzione per almeno un formulato, con particolare attenzione al livello di tossicità, ecotossicità e impatto ambientale. Realizzazione, mediante il processo messo a punto, di significative campionature dei prodotti sviluppati. Validazione funzionale e verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale

Tempo: la durata massima della ricerca è di trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 12.100 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo studio sulla chimica-fisica delle superfici, con conoscenze sugli aspetti teorici e pratici del bagnamento delle superfici e sulle tecniche di polimerizzazione e di funzionalizzazione dei polimeri. Sviluppo di competenze sulle tecniche di formulazione delle vernici e sulla loro valutazione. Approfondimento delle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 1.344 milioni di lire.

TEMA 7: *Nuovi materiali polimerici ottenuti da reazioni chimiche condotte in macchine di trasformazione.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo e messa a punto di processi innovativi, caratterizzati dall'impiego di reazioni chimiche a basso impatto ambientale, da compiersi in macchine di trasformazione, quali estrusori, per la realizzazione di nuovi materiali a partire da polimeri/prepolimeri convenzionali o da materie prime secondarie (scarti industriali e materiali provenienti da raccolta differenziata). I nuovi materiali da realizzare devono risultare utilizzabili in differenti tipologie di applicazioni appartenenti a settori industriali diversificati e di ampia diffusione. Sviluppo e messa a punto delle formulazioni dei nuovi materiali, con l'individuazione di nuove combinazioni di reagenti e/o catalizzatori. Definizione delle condizioni operative ottimali. Progettazione e realizzazione di modifiche alle macchine da trasformazione per l'effettuazione delle reazioni, al fine di eseguire contemporaneamente operazioni quali la funzionalizzazione, il blending e il compounding. Sviluppo e messa a punto di sistemi di controllo di processo, di metodi di misura in linea e dei relativi schemi interpretativi, per processi di elevata qualità e ottima riproducibilità. Ottimizzazione dei processi, che devono considerare anche gli additivi e gli eventuali agenti di rinforzo utili per diversi settori applicativi. Validazione funzionale dei materiali e dei processi sviluppati, attraverso significative campagne sperimentali, per la realizzazione di prodotti destinati ad almeno tre diverse applicazioni per ciascuna tipologia di formulazione sviluppata. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) sviluppo di nuovi materiali con reologia e morfologia controllata e con migliorate proprietà termiche e meccaniche per vari settori di applicazione, quali l'imballaggio, l'autotrasporto e gli elettrodomestici, ottenuti con modifica reattiva in macchine di trasformazione di materiali polimerici di poliaddizione (polietilene, polipropilene, poliolefine elastomeriche, polistirenici e loro combinazioni). Selezione dei materiali di partenza, individuazione di reattivi, catalizzatori ed additivi e messa a punto del processo e degli apparati di trasformazione. Produzione di quantità significative di materiale; valutazione del comportamento dei prodotti mediante sperimentazione con tecnologie di trasformazione tipiche dei settori di impiego individuati, in particolare estrusione, filmatura e stampaggio ad iniezione; caratterizzazione dei semilavorati ottenuti. Ottimizzazione dei processi, che devono considerare anche gli additivi utili per diversi settori applicativi. Validazione funzionale dei materiali e dei processi sviluppati, attraverso significative campagne sperimentali, per la realizzazione di prodotti destinati ad almeno tre diverse applicazioni che richiedano tecnologie di trasformazione quali estrusione, filmatura e stampaggio ad iniezione. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

2) sviluppo di materiali a reologia e cristallizzabilità controllata e a proprietà termiche e meccaniche migliorate, mediante reazioni in macchine di trasformazione di estensione di catena e ramificazione di polimeri di condensazione, in particolare poliesteri, poliammidi e leghe polimeriche, per i settori dell'imballaggio e autotrasporto. Selezione dei materiali di partenza, individuazione di estensori di catena reattivi con terminali di polimeri di condensazione, catalizzatori e additivi e messa a punto del processo di trasformazione, eventualmente combinato con interventi di polimerizzazione allo stato solido. Produzione di quantità significative di materiale e valutazione dell'adattabilità a tecnologie di trasformazione tipiche dei settori d'impiego, quali il soffiaggio e la produzione di schiume. Caratterizzazione dei semilavorati ottenuti. Ottimizzazione del processo, che deve considerare anche gli additivi utili per diversi settori applicativi. Validazione funzionale dei materiali e dei processi sviluppati, attraverso significative campagne sperimentali, per la realizzazione di prodotti destinati ad almeno tre diverse applicazioni che richiedano tecnologie di trasformazione, quali il soffiaggio e la produzione di schiume. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

3) sviluppo di miscele compatibilizzate a migliorate proprietà termiche, reologiche e meccaniche, a partire da plastomeri ed elastomeri di policondensazione e poliolefinici, con destinazione primaria ad applicazioni nell'autotrasporto e per articoli tecnici. Selezione dei materiali di

partenza, di catalizzatori e reattivi, in particolare di monomeri insaturi comprendenti funzionalità in grado di reagire con polimeri di condensazione. Messa a punto dei processi di compatibilizzazione, miscelazione e formulazione con altri additivi ed agenti di rinforzo, possibilmente attuati contemporaneamente. Produzione di quantità significative di materiale e fabbricazione di articoli tecnici, in particolare utilizzando i processi di estrusione e stampaggio. Caratterizzazione dei semilavorati ottenuti. Ottimizzazione dei processi, che devono considerare anche gli additivi e gli agenti di rinforzo utili per diversi settori applicativi. Validazione funzionale dei materiali e dei processi sviluppati, attraverso significative campagne sperimentali, per la realizzazione di prodotti destinati ad almeno tre diverse applicazioni che richiedano tecnologie di trasformazione, quali estrusione e stampaggio. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale.

Tempo: la durata massima della ricerca è prevista in trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare gli 11.722 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo sviluppo ed alla messa a punto di processi di produzione di nuovi materiali polimerici attraverso reazioni chimiche, con elevate competenze nella chimica e fisica delle macromolecole, nei loro processi di trasformazione e nella progettazione e modifica di macchine di trasformazione. Approfondimento delle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 1.302 milioni di lire.

TEMA 8: *Sviluppo di nuovi materiali polimerici di condensazione per imballaggi flessibili plurifunzionali ecocompatibili ed articoli tecnici.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo e messa a punto di nuovi materiali polimerici e di processi di polimerizzazione innovativi, ad elevata ecocompatibilità, specializzabili per applicazioni quali imballaggi e articoli tecnici. Sviluppo e messa a punto di polimeri di condensazione innovativi, appartenenti alle classi delle poliammidi e dei poliesteri, operando in particolare attraverso copolimerizzazione, per applicazioni in ambienti aggressivi, nell'imballaggio e per articoli tecnici. Realizzazione di materiali polimerici dotati di particolari proprietà — correlate alle caratteristiche chimiche del polimero stesso — quali impermeabilità ai gas e ai vapori e resistenza all'aggressione chimica da parte di fluidi largamente diffusi, quali olii minerali caldi e vapori di benzina. Sviluppo e messa a punto di nuovi processi di polimerizzazione, operando in particolare attraverso polimerizzazione anionica, con destinazione a settori selezionati quali tecnomateriali e polveri per cromatografia. Progettazione e realizzazione di impianti prototipo per la sperimentazione e messa a punto dei processi di fabbricazione di semilavorati utilizzanti i polimeri sviluppati, con riferimento ai differenti settori di destinazione. Validazione funzionale dei materiali e dei processi sviluppati, attraverso significative campagne sperimentali, per la realizzazione, anche attraverso ulteriori trasformazioni dei semilavorati, di prodotti destinati ad almeno tre diverse applicazioni per ciascuna formulazione di materiale o processo messo a punto. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) individuazione di poliammidi innovative per applicazioni in ambienti aggressivi e nell'imballaggio. Valutazione ed ottimizzazione di tecniche di copolimerizzazione di poliammidi, caratterizzazione su scala di laboratorio e scelta delle composizioni più promettenti. Produzione di macrocampioni sufficienti per la sperimentazione applicativa, con particolare attenzione alla ottimizzazione degli aspetti formulativi e di processo. Esecuzione di prove di stampaggio di manufatti per i settori elettrico, automobilistico e dell'imballaggio, in particolare con tecnologie di iniezione, estrusione e soffiaggio. Validazione funzionale dei materiali e dei processi sviluppati, attraverso significative campagne sperimentali, per la realizzazione, anche attraverso ulteriori trasformazioni dei semilavorati, di manufatti destinati ad almeno tre diverse applicazioni e per la loro sperimentazione in condizioni di esercizio. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

2) sviluppo della polimerizzazione anionica in sospensione del caprolattame da solo o in copolimerizzazione con altri lattami. Studio della cinetica di polimerizzazione e dell'effetto di stechiometria e dei catalizzatori sul peso molecolare e sul contenuto di gruppi cromofori. Indagine su aspetti di processo quali il tipo di sospendente, la geometria del reattore e la velocità di agitazione, verificando pesi molecolari, morfologia del polimero ottenuto e porosità delle particelle. Effettuazione di prove di copolimerizzazione, studio della crescita del polimero su inerti sospesi, studio dei sistemi di antiurtizzazione, sciogliendo elastomeri nel caprolattame da polimerizzare, e studio dei sistemi di plastificazione per veicolare pigmenti e coloranti nella porosità delle particelle sferiche del polimero anionico. Produzione di quantità di polimero sufficiente per la sperimentazione applicativa in settori selezionati (tecnomateriali, masterbatch, polveri per cromatografia). Valutazione della compatibilità con le tecnologie di trasformazione e caratterizzazionedei manufatti. Validazione funzionale dei materiali e dei processi sviluppati, attraverso significative campagne sperimentali, per la realizzazione,

anche attraverso ulteriori trasformazioni dei semilavorati, di manufatti destinati ad almeno tre diverse applicazioni e per la loro sperimentazione in condizioni di esercizio. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

3) messa a punto di poliesteri destinati a imballaggi di nuova generazione, sia rigidi sia flessibili, in particolare contenitori resistenti a cicli termici ad elevata temperatura e caratterizzati da elevata proprietà di barriera ad ossigeno ed anidride carbonica. Scelta delle formulazioni più promettenti anche considerando la copolimerizzazione e miscelazione. Ottimizzazione dei processi su scala pilota e produzione di quantitativi di materiale sufficienti per la valutazione applicativa, con tecnologie di trasformazione atte alla produzione di film e contenitori cavi. Studio del comportamento in trasformazione e caratterizzazione dei manufatti ottenuti, con particolare riferimento alla rispondenza ai requisiti specifici per l'applicazione (proprietà meccaniche, resistenza a cicli termici, proprietà di barriera) ed alla normativa nazionale ed internazionale che regola la compatibilità alimentare (prove di rilascio). Validazione funzionale dei materiali e dei processi sviluppati, attraverso significative campagne sperimentali, per la realizzazione, anche attraverso ulteriori trasformazioni dei semilavorati, di manufatti destinati ad almeno tre diverse applicazioni e per la loro sperimentazione in condizioni di esercizio. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

4) messa a punto, su impianti prototipo, di processi di fabbricazione di film per imballaggio alimentare con proprietà intrinseche di alta impermeabilità ai gas e ai vapori, privilegiando soluzioni che portino ad una facile riciclabilità sia degli scarti di lavorazione, sia di post-consumo. L'imballaggio deve risultare caratterizzato da migliorata processabilità, quali ad esempio termoformatura e termoretraibilità. Produzione su scala pilota di macrocampioni per le valutazioni successive (caratterizzazioni e lavorabilità). Verifica del comportamento dei semilavorati prodotti su impianti di confezionamento convenzionale e valutazione degli aspetti energetico/ambientali (ecobilancio) in riferimento agli imballi alimentari in uso. Validazione funzionale dei materiali e dei processi sviluppati, attraverso significative campagne sperimentali, per la realizzazione, anche attraverso ulteriori trasformazioni dei semilavorati, di manufatti destinati ad almeno tre diverse applicazioni e per la loro sperimentazione in condizioni di esercizio. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale.

Tempo. la durata massima della ricerca è di trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 7.941 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo sviluppo e messa a punto di nuovi materiali con caratteristiche predefinite, in possesso di elevate competenze sulla chimica e fisica delle macromolecole, sui processi di polimerizzazione, sulle tecnologie di trasformazione dei polimeri e sulla caratterizzazione delle proprietà di manufatti. Approfondimento delle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare gli 882 milioni di lire.

TEMA 9: *Prodotti chimici ultrapuri per tecnologie avanzate.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo e messa a punto di composti di interesse per settori industriali richiedenti i più elevati livelli di purezza, ottenibili mediante processi che impiegano precursori in fase vapore. Progettazione anche mediante tecniche di «molecular design» e sintesi di precursori che siano in grado di rispettare caratteristiche quali: facilità di sintesi e di purificazione; meccanismo di decomposizione facilmente controllabile nelle condizioni di reazione; stabilità termica nelle condizioni di immagazzinamento e manipolazione primaria; bassa tossicità e basso impatto ambientale; accresciuta stabilità in atmosfere inerti, ossidanti e riducenti. Validazione funzionale mediante utilizzo in applicazioni differenziate di rilevante interesse per i settori industriali considerati, anche in riferimento alle soluzioni in uso. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) sviluppo e messa a punto di almeno due prodotti chimici ultrapuri per tecnologie di deposizione da fase vapore di films sottili. Progettazione delle molecole, anche mediante tecniche di «molecular design», e sintesi di composti organometallici e di coordinazione, da impiegare come precursori nei processi di deposizione di films sottili da fase vapore di composti III-V, II-VI impiegati in optoelettronica e sensoristica. I composti messi a punto devono risultare essere dotati di migliorata stabilità termica, all'umidità e all'aria, essere possibilmente liquidi nelle condizioni ordinarie, possedere una bassa tossicità e un chimismo di decomposizione, nelle condizioni di processo adeguato alle più rigorose specifiche per il manufatto finale. Messa a punto delle modalità di controllo della purezza di ogni molecola. Fabbricazione di quantitativi sufficienti alla validazione funzionale nei

processi di destinazione. Validazione funzionale mediante utilizzo in applicazioni differenziate di rilevante interesse per i settori industriali considerati, anche in riferimento alle soluzioni in uso. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

2) sviluppo e messa a punto di almeno due prodotti chimici ultrapuri per tecnologie di deposizione da fase vapore o sol-gel di materiali. Progettazione, anche mediante tecniche di «molecular design», e sintesi di nuovi prodotti, anche organometallici, per la produzione di isolanti o superconduttori ad alta temperatura, sia sotto forma di films sottili sia in fase massiva. I composti messi a punto devono essere dotati di migliorata stabilità termica, all'umidità e all'aria, essere possibilmente liquidi nelle condizioni ordinarie, possedere una bassa tossicità e un chimismo di reazione adeguato alle più rigorose specifiche per la preparazione di fasi massive o di films spessi. Messa a punto delle modalità di controllo della purezza di ogni molecola. Fabbricazione di quantitativi sufficienti alla validazione funzionale nei processi di destinazione. Validazione funzionale mediante utilizzo in applicazioni differenziate di rilevante interesse per i settori industriali considerati, anche in riferimento alle soluzioni in uso. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale;

3) progettazione, anche mediante tecniche di «molecular design», e sintesi di precursori ultrapuri per la preparazione di vetri adatti alla realizzazione di fibre ottiche a bassissima attenuazione o di fibre ottiche attive da impiegare negli amplificatori ottici per reti telematiche. Per i precursori considerati devono essere messe a punto procedure analitiche globali che permettano di rilevare impurezze nell'ordine delle frazioni di parti per milione. Sviluppo di metodi di purificazione dei precursori basati sull'impiego di chelanti selettivi, immobilizzati su supporti solidi inerti, in grado di sequestrare le impurezze e recuperarle in forma arricchita. Messa a punto delle modalità di controllo della purezza di ogni molecola. Fabbricazione di quantitativi sufficienti alla validazione funzionale nei processi di destinazione. Validazione funzionale mediante utilizzo in applicazioni differenziate di rilevante interesse per i settori industriali considerati, anche in riferimento alle soluzioni in uso. Verifica di trasferibilità industriale, anche in termini di rapporto costo/prestazioni e di impatto ambientale.

Tempo: la durata massima della ricerca prevista è di trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 1.890 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati allo sviluppo di tecnologie avanzate per l'ottenimento di prodotti ultrapuri per impieghi in optoelettronica e sensoristica avanzata con competenze interdisciplinari in chimica dello stato solido e amorfo, chimica organometallica e dei composti di coordinazione, chimica delle superfici e delle interfacce, metodologie analitiche di indagine microstrutturale. Approfondimento delle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 210 milioni di lire.

TEMA 10: *Metrologia chimica e qualità delle misure.*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di metodologie di riferimento e realizzazione di materiali di riferimento per la taratura e controllo di apparecchiature di misure di grandezze chimiche e chimico-fisiche. Realizzazione di materiali di riferimento per il controllo e la verifica di procedimenti di chimica analitica per la determinazione di componenti principali e/o di impurezze su campioni di interesse per la produzione industriale, per i controlli ambientali, per la salvaguardia del patrimonio artistico. Progettazione di un sistema metrologico nazionale in campo chimico che deve risultare armonizzabile con il sistema di qualità nazionale e consentire, in campo comunitario, il riconoscimento reciproco dei risultati delle misurazioni. Validazione funzionale dei materiali e dei metodi messi a punto con riferimento alle più severe normative comunitarie e alla qualificazione da parte delle autorità nazionali preposte.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) sviluppo e messa a punto di materiali e metodi di riferimento per la taratura di apparecchiature analitiche: materiali a purezza certificata per calorimetria ad alta temperatura, gas puri e miscele di gas per gas-cromatografia, soluzioni con contenuto noto di elementi chimici per analisi. Sviluppo e messa a punto di materiali e metodi di riferimento per controllo di processi/prodotti industriali - polveri ceramiche, rivestimenti metallici e ceramici, prodotti di smaltimento e recupero - e di processi/prodotti per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico. Validazione funzionale dei materiali e dei metodi messi a punto con riferimento alle più severe normative comunitarie e alla qualificazione da parte delle autorità nazionali preposte;

2) sviluppo e messa a punto di materiali e metodi di riferimento per il controllo dell'ambiente naturale (atmosfera, acque dolci e marine, suolo, ecc.) e per il controllo dei prodotti agroalimentari (metalli pesanti in alimenti in scatola, metalli tossici e pesticidi in olio d'oliva ecc.). Validazione funzionale dei materiali e dei metodi messi a punto con riferimento alle più severe normative comunitarie e alla qualificazione da parte delle autorità nazionali preposte.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i ventiquattro mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 420 milioni di lire.

Attività di formazione: non prevista.

Art. 2.

1. In coerenza con la disciplina comunitaria richiamata nelle premesse, l'intensità dell'intervento per le attività di ricerca, da parte del Ministero, è fissata nella misura del 65% dei costi ammissibili del progetto, al netto di IVA, in quanto gli oggetti del programma rientrano negli obiettivi del IV Programma Quadro comunitario di R&S. in corso di applicazione. Tale intensità è maggiorata, ove ricorrano i requisiti, delle seguenti percentuali:

10 punti percentuali per le quote di attività attribuite alle P.M.I.;

10 punti percentuali per le quote di attività da svilupparsi nei territori di cui all'art. 92 parag. 3, lettera *a)* del Trattato C.E.;

5 punti percentuali per le quote di attività da svilupparsi nelle zone di cui all'art. 92 parag. 3, lettera *c)* del Trattato C.E.

In ogni caso, il cumulo delle maggiorazioni sopra descritte con le percentuali indicate non può dar luogo ad una intensità di aiuto superiore al 75% dei costi ammissibili del progetto.

L'intensità dell'intervento per le attività di formazione da parte del Ministero è pari al 100% dei costi giudicati ammissibili.

2. Per la definizione di piccola e media impresa (P.M.I.) si rimanda all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994. Per l'elenco delle zone di cui all'art. 92.3.*a* e all'art. 92.3.*c* del Trattato C.E. si rimanda all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1996.

Art. 3.

1. L'esecuzione di ciascuno dei temi definiti all'art. 1, comprensivi degli oggetti della ricerca e delle relative attività di formazione, viene affidata, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che hanno presentato entro i termini previsti la relativa offerta, purché ammissibile.

2. La scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti di ricerca è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte dei temi definiti all'art. 1.

3. Ai fini della scelta dei soggetti a cui affidare l'esecuzione dei temi definiti all'art. 1, in sede di istruttoria tecnico-economica sono adottati i seguenti criteri di valutazione:

capacità scientifica, tecnologica ed organizzativa dei soggetti proponenti per la corretta esecuzione dell'attività contrattuale e per la successiva industrializzazione e diffusione dei trovati;

rispondenza dei dati di bilancio dei soggetti proponenti ai parametri economici fissati nella delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994 n. 281;

grado di rispondenza dei progetti ai requisiti del bando, sotto il profilo tecnico-scientifico, in termini di congruità economica e complessiva convenienza sotto il profilo costo/prestazioni, anche in relazione alle potenziali ricadute economiche e occupazionali;

adeguatezza delle metodologie proposte per lo svolgimento dei progetti di ricerca e di formazione;

competitività dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte ed alla prevedibile evoluzione del settore nel medio periodo.

4. L'affidamento avviene con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica, al termine dell'espletamento di tutti gli adempimenti precontrattuali e previa verifica dei presupposti normativi di cui al decreto legislativo n. 490/94 in materia di antimafia.

Art. 4.

1. Le offerte possono essere presentate dai soggetti previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, così come modificato ed integrato da successive disposizioni.

2. Ciascuna offerta, a pena di inammissibilità, deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi definiti al precedente art. 1 e deve prevedere lo sviluppo delle attività necessarie al completo svolgimento sia della ricerca richiesta dall'oggetto specifico, sia della relativa attività di formazione.

3. Ove il contraente si avvalga del diritto esclusivo di utilizzazione dei risultati conseguiti, le relative condizioni di cessione terranno conto della quota del costo, ammesso all'intervento, sostenuta dal contraente.

Art. 5.

1. L'offerta, su carta da bollo, deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo lo schema annesso al presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata di tutta la documentazione prevista nello schema stesso.

2. La citata documentazione, da produrre unitamente all'offerta, deve essere presentata in carta semplice e predisposta in conformità ai modelli e secondo le modalità di redazione previsti nel testo allegato.

Art. 6.

1. L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano già state effettuate, e che non siano già in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia in proprio, sia per conto di terzi privati, enti o pubblica amministrazione.

2. L'offerta deve riguardare attività di formazione a scopo di apprendimento e non di produzione e prevedere un impegno a tempo pieno da parte del soggetto in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. L'attività di formazione non deve essere oggetto di altri interventi pubblici.

3. Le attività di ricerca e di formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai successivi comma 4 e 5.

4. Le società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — ed i consorzi ammissibili ai sensi della legge n. 46/1982 e successive integrazioni possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attività di ricerca e di formazione, anche delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati.

5. L'offerta può prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attività venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attività di formazione i soggetti proponenti devono avvalersi altresì delle strutture universitarie e post-universitarie pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero sia delle attività di ricerca sia di formazione.

Art. 7.

1. Le offerte, a pena di inammissibilità, devono pervenire, in un unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure possono essere presentate direttamente entro e non oltre il giorno 24 gennaio 1997, ore 18, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico sigillato indirizzato a:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio I - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

La data di presentazione delle offerte è stabilita dal timbro apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio.

2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. I proponenti non dovranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata.

3. Il dipartimento, acquisite agli atti le offerte pervenute, dà comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento istruttorio, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge n. 241/1990.

4. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso per l'espletamento delle procedure istruttorie.

Art. 8.

1. Il decreto ministeriale di scelta dei soggetti per la stipula dei contratti relativi ai temi riportati all'art. 1 ed il successivo decreto di affidamento di ciascun contratto, saranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

1. I contratti di ricerca saranno stipulati dall'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Roma, 30 ottobre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO

Schema di offerta
(allegato al decreto ministeriale)

(L'offerta deve essere redatta nel rispetto dei moduli sotto riportati fornendo, nell'ordine e secondo la numerazione dagli stessi previsti, tutte le informazioni e i documenti richiesti. I testi in parentesi costituiscono istruzione per l'esatta redazione dell'offerta. L'eventuale mancata esposizione di singole informazioni deve essere evidenziata e opportunamente motivata nei rispettivi punti.

Tutti gli allegati devono, in calce al primo foglio, essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare il numero totale delle pagine di cui si compongono. Gli allegati 1, 4 e 5 devono, inoltre, essere siglati dal firmatario su ciascuna pagina).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio I - Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA

.... (data) ....

In riferimento al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. .... del.. il/la................................ (denominazione e sede legale del soggetto) presenta il progetto concernente il tema denominato:...................... (programma nazionale e tema, numero e titolo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*) che verrà eseguito, quanto all'oggetto di ricerca in n. .... mesi, con un costo totale di lire............................ al netto di IVA, quanto alle attività di formazione in n. .... mesi, con un costo totale di lire.. al netto di IVA.

Con la presente offerta il/la proponente dichiara di conoscere e di accettare tutta la normativa che regola la materia ed in particolare le modalità di scelta del soggetto e le condizioni previste per la stipula dei contratti di ricerca da parte dell'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata, nonché di possedere tutti i requisiti per l'affidamento della ricerca e delle relative attività di formazione.

In allegato viene trasmessa la richiesta documentazione concernente:

1) notizie sul soggetto;

2) documentazione dello stato giuridico del soggetto;

3) bilancio d'esercizio;

4) descrizione del progetto di ricerca ed esposizione dei relativi costi;

5) descrizione del progetto di formazione ed esposizione dei relativi costi.

Il/la proponente assicura la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei predetti documenti, dichiara di non aver svolto né di aver in corso di svolgimento analoga ricerca in proprio, per conto di terzi privati, enti e pubblica amministrazione e si impegna a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per lo svolgimento, anche parziale, della ricerca oggetto della presente offerta e comunque a non divulgare informazioni sui contenuti della stessa. Inoltre, per quanto attiene alle attività di formazione il/la proponente dichiara che le stesse non costituiscono né costituiranno oggetto di altri interventi pubblici.

Il/la proponente rimane a disposizione per fornire chiarimenti e documentazione suppletiva ed a tal fine incarica i sigg.................... nominativo, qualifica, indirizzo, telefono).

(Timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO 1

NOTIZIE SUL SOGGETTO (1)

1.1 Denominazione.

1.2 Forma giuridica.

1.3 Sede legale.

1.4 Sede amministrativa.

1.5 Codice fiscale/Partita IVA.

1.6 Estremi iscrizione C.C.I.A.A.

1.7 Indirizzo.

1.8 Anno fondazione.

1.9 Dimensioni dell'impresa (Grande - Piccola/Media) (2):

1.10 Capitale sociale: (riportare l'ammontare del capitale, la quota versata, il numero delle azioni).

1.11 Principali interessati al capitale: (indicare la quota percentuale di partecipazione).

1.12 Gruppo di appartenenza.

1.13 Cariche sociali: (indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale).

1.14 Brevi cenni sulle principali vicende aziendali.

1.15 Attività esercitate: (precisare le attività prevalenti e secondarie effettivamente esercitate).

1.16 Notizie di settore: (illustrare la struttura del mercato, le posizioni detenute dal soggetto e quelle della concorrenza).

1.17 Caratteristiche aziendali: (illustrare in forma sintetica la distribuzione territoriale, quantificando in mq le aree occupate coperte e scoperte; illustrare la capacità produttiva con la percentuale di utilizzazione ed il tipo di organizzazione commerciale)

1.18 Dipendenti: (indicare per gli ultimi due esercizi, tutto il personale dipendente ripartito secondo la seguente classificazione: dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri).

1.19 Partecipazioni: (indicare la denominazione e la quota di partecipazione espressa in percentuale ed in valore assoluto).

1.20 Fatturato: (indicare il fatturato degli ultimi due esercizi e la previsione sui 12 mesi successivi, separatamente per l'Italia e per l'estero).

1.21 Investimenti: (indicare gli investimenti, ripartiti per settori prioritari, effettuati negli ultimi due esercizi e i programmi a breve e medio termine).

1.22 Contributi previdenziali: (dichiarare la regolarità della posizione contributiva, ovvero le eventuali pendenze).

1.23 Posizione fiscale: (dichiarare la regolarità della posizione, ovvero le eventuali pendenze).

1.24 Principali caratteristiche strutturali nel campo della ricerca: (illustrare in forma sintetica l'eventuale articolazione in unità operative di ricerca).

1.25 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: (indicare, per gli ultimi due esercizi, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori ed addetti ad altre mansioni) (3):

1.26 Spese per la ricerca: (indicare separatamente le spese di ricerca sostenute in proprio e quelle fatturate a terzi negli ultimi due esercizi).

1.27 Attività di ricerca più rilevanti svolte negli ultimi anni, con indicazione dei brevetti ottenuti o in corso di concessione.

1.28 Rapporti continuativi sviluppati con altre strutture di ricerca nazionali, comunitarie ed internazionali.

1.29 Posizione nei confronti del Fondo speciale ricerca applicata: (indicare eventuali situazioni di morosità su operazioni di finanziamento ottenuto ai sensi della legge n. 46/1982 e/o della legge n. 346/1988).

1.30 Esposizione debitoria nei confronti di banche (aggiornata al mese precedente la data di presentazione dell'offerta):
a breve;
a medio e lungo termine.

(1) Nel caso di consorzi, ex art. 2 della legge n. 46/1982 e successive integrazioni, le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati. Nel caso di società di ricerca, ex art. 2 lettera *d)* della legge n. 46/1982, le informazioni richieste devono essere fornite sia per la società proponente sia per i soci dei quali è prevista in offerta la partecipazione alla ricerca.

(2) Per la definizione di PMI si rimanda all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994).

(3) Le qualifiche del personale sono stabilite secondo i seguenti criteri:

ricercatore qualificato è il laureato, o la persona di cultura pratica equivalente, che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase della ricerca;

ricercatore è il laureato o il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto;

tecnico è il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia;

ausiliare è la persona che svolge attività esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche;

gestore è la persona che cura il coordinamento delle attività tra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL SOGGETTO (4)

2.1 Certificato di vigenza della C.C.I.A.A., comprensivo delle cariche sociali, con allegato lo statuto in vigore. (nel caso di soggetti di nuova costituzione e in attesa di iscrizione devono essere forniti atto costitutivo, statuto in vigore, copia della domanda di iscrizione depositata presso la C.C.I.A.).

(4) Nel caso di consorzi, ex art. 2 della legge n. 46/1982 e successive integrazioni, la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati.

ALLEGATO 3

BILANCIO DI ESERCIZIO (5)

3.1 Copia dell'ultimo bilancio depositato nonché, in caso di appartenenza a gruppo industriale, bilancio consolidato.

3.2 Attestazione di certificazione (fornire la certificazione di bilancio, ove prevista).

(5) Nel caso di consorzi, ex art. 2 della legge n. 46/1982 e successive integrazioni, le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati.

ALLEGATO 4

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA

4.1 Presentazione della ricerca.

4.1.1 Titolo del tema.

4.1.2 Obiettivi generali della ricerca.

4.1.3 Esperienze del proponente nel settore.

4.1.4 Cenni sulle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel medio periodo.

4.1.5 Motivazioni delle metodologie proposte anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi e della realizzabilità tecnica dei rispettivi risultati attesi.

4.2 Descrizione tecnica della ricerca articolata in sottotemi.

4.2.1 Sottotemi (dettagliare, dal punto 4.2.1.1 al punto 4.2.1.*n*, per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1, gli obiettivi finali e intermedi, fornendo la descrizione tecnica dei rispettivi risultati attesi ed illustrare le attività di ricerca che si prevede di sviluppare indicandone il piano temporale di attuazione. Per lo sviluppo dell'intero sottotema deve essere indicato: l'impegno di personale coinvolto, espresso sia in numero di persone sia in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori, addetti ad altre mansioni (6), le principali strumentazioni da utilizzare e le strutture partecipanti alle attività di ricerca).

(6) Le qualifiche del personale sono stabilite secondo i seguenti criteri:

ricercatore qualificato è il laureato, o la persona di cultura pratica equivalente, che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase della ricerca;

ricercatore è il laureato o il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto;

tecnico è il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia;

ausiliare è la persona che svolge attività esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche;

gestore è la persona che cura il coordinamento delle attività tra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto

4.2.1.1 Sottotema 1.

4.2.1.*n* Sottotema n.

4.2.2 Responsabile della ricerca con indicazione del *curriculum*.

4.2.3 Valutazione della competitività dei risultati attesi rispetto allo stato attuale del settore produttivo ed alla possibile evoluzione nel corso della ricerca.

4.2.4 Indicazioni sulle possibilità di traduzione industriale dei risultati attesi, con previsione di tempi, metodi e costi.

4.2.5 Identificazione del soggetto interessato (proponente, terzo affidatario e/o altri) all'acquisizione del diritto di utilizzazione dei risultati. Indicazione dei potenziali mercati di destinazione dei prodotti con la previsione del fatturato atteso.

4.2.6 Valutazioni sulle conseguenze economico-produttive e occupazionali, derivanti dall'introduzione dei risultati attesi nel sistema produttivo, nei riguardi dell'intero sistema economico e dello specifico settore industriale.

4.3 Descrizione delle strutture di ricerca: (devono essere elencate, dal punto 4.3.1 al punto 4.3.*n*, tutte le strutture di ricerca che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività previste al precedente punto 4.2.1. Per ciascuna di tali strutture, sia del proponente, sia di consorziati, sia di soci, nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982, sia di terzi affidatari di attività di ricerca, devono essere fornite le sottoelencate informazioni).

4.3.1 Denominazione.

4.3.1.1 Forma giuridica.

4.3.1.2 Sede legale.

4.3.1.3 Sede amministrativa.

4.3.1.4 Codice fiscale/partita IVA.

4.3.1.5 Estremi iscrizione alla C.C.I.A.A.

4.3.1.6 Indirizzo.

4.3.1.7 Dimensioni dell'impresa (Grande - Piccola/Media) (7)

4.3.1.8 Struttura di ricerca proposta: (divisione, dipartimento, unità operativa).

4.3.1.9 Responsabile della struttura.

4.3.1.10 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: (indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale espresso sia in numero di persone sia in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori, addetti ad altre mansioni) (per il dettaglio delle qualifiche vedi nota 6).

4.3.1.11 Cenni sulle principali attività di ricerca svolte negli ultimi anni, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su brevetti acquisiti o in corso di concessione, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta.

4.3.1.12 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della ricerca di cui al punto 4.2.1 e, nel caso delle strutture di terzi affidatari, delle motivazioni della proposta di affidamento.

4.3.1.13 Indicazione del responsabile delle attività di ricerca e cenni sul suo profilo professionale.

4.3.1.14 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di ricerca: (specificare se trattasi o meno di zona obiettivo di cui all'art. 92.3.*a* o di cui all'art. 92.3.*c* del Trattato C.E.).

(7) Per la definizione di PMI si rimanda all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994).

4.3.1.15 Personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca. (indicare l'impegno di personale per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 nonché per l'intera ricerca, espresso tassativamente in anni/uomo e in numero di persone, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori, addetti ad altre mansioni) (per il dettaglio delle qualifiche vedi nota 6).

4.3.1.16 Attrezzature e strumentazioni da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca, (per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1, elencare le attrezzature e strumentazioni da utilizzare, evidenziando quelle da acquisire).

4.3.1.17 Esposizione dell'impegno finanziario previsto per la struttura: (indicare l'impegno finanziario previsto per la ricerca, al netto di IVA, suddiviso tra le sottoindicate voci di spesa).

Personale impiegato per la ricerca: lire ....
(riportare la spesa del personale valorizzato in base al costo effettivo annuo lordo, fornendone al contempo la ripartizione per tipologia di personale secondo la classificazione richiesta al precedente punto 4.3.1.15. Evidenziare, se del caso, il ricorso a personale non dipendente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa).

Spese generali: lire ....
(riportare la spesa calcolata forfettariamente nella misura del 60% dell'ammontare dei costi del personale. Per le società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo ricerca applicata, di cui alla lettera *d)* dell'art. 2 della legge n. 46/1982, e per i centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 della legge n. 46/1982, le spese generali saranno calcolate forfettariamente nella misura dell'80% dei costi del personale)

Attrezzature e strumentazioni, lire ....
(indicare il costo d'acquisto delle nuove attrezzature di tipo strumentale, per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per la ricerca, il costo relativo dovrà essere evidenziato in parte proporzionale all'uso effettivo per la ricerca).

Materiali lire ....
(indicare l'impegno finanziario relativo a materiali di consumo da utilizzare nel corso della ricerca, dovrà essere evidenziato il costo di materiali necessari per l'approntamento di beni e/o prototipi costituenti risultati contrattuali da acquisire alla proprietà dello Stato).

Altre prestazioni di terzi, lire ....
(indicare l'impegno finanziario inerente prestazioni di terzi di natura meramente esecutiva e quelle con contenuto di ricerca avente carattere esclusivamente occasionale da commissionare a strutture esterne, fornendone, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e per ciascuna struttura, se già individuata)

4.3.1.18 Specificare in dettaglio le maggiorazioni dell'intensità di intervento, richieste ai sensi dell'art. 2 del bando, fornendone la relativa quantificazione finanziaria, nonché le motivazioni a supporto della richiesta.

4.3.*n* Denominazione.

4.4. Esposizione dell'impegno finanziario complessivo previsto per la ricerca.

4.4.1 Riepilogo del complessivo impegno finanziario della ricerca (indicare l'impegno finanziario della ricerca suddiviso secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 4.3.1.17. Tutti gli importi esposti devono essere al netto di IVA).

4.4.2 Riepilogo del complessivo impegno finanziario della ricerca suddiviso per tutte le strutture (indicare l'impegno finanziario della ricerca suddiviso secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 4.3.1.17. Tutti gli importi esposti devono essere al netto di IVA)

4.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema: (indicare, dal punto 4.4.3.1 al punto 4.4.3.*n*, l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 4.3.1.17)

4.4.3.1 Sottotema 1

4.4.3.*n* Sottotema n —

ALLEGATO 5

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE

5.1 Presentazione dell'attività di formazione.

5.1.1 Titolo del tema

5.1.2 Individuazione delle caratteristiche scientifiche e tecnologiche delle singole tipologie di figure professionali da formare e definizione dei livelli di qualificazione previsti, specificando per ciascuna figura le unità di personale da formare e il relativo titolo di studio richiesto

5.1.3 Presentazione dei percorsi formativi da attivare in relazione alle differenti figure professionali individuate e relativa articolazione di massima, anche temporale, espressa in mesi

5.1.4 Esposizione delle procedure di reclutamento e delle metodologie di selezione iniziale nonché di valutazione in itinere dei formandi

5.1.5 Indicazione del responsabile dell'attività di formazione con esposizione del relativo *curriculum*

5.2 Descrizione dettagliata delle attività di formazione

5.2.1 Descrizione percorsi formativi individuati.

5.2.1.1 Percorso formativo 1: (illustrare per ciascuna delle tipologie di figure professionali di cui al punto 5.1.3 il relativo percorso formativo. La descrizione deve esplicitare, per le differenti fasi di attuazione previste, la durata in mesi, la tipologia delle strutture coinvolte, i contenuti della attività di formazione erogata con la indicazione della durata espressa in ore, distinguendo l'attività teorica da quella pratica ed evidenziando altresì gli eventuali periodi di formazione all'estero)

5.2.1.*n* Percorso formativo n

5.2.2 Indicazione delle modalità adottabili nel corso delle attività di formazione per attuare i necessari raccordi con le attività di ricerca di cui alla presente offerta

5.3 Descrizione delle strutture coinvolte nella attività di formazione (devono essere elencate, dal punto 5.3.1 al punto 5.3.*n*, tutte le strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività di formazione previste dal precedente punto 5.2.1. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci, nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2 lettera *d)* della legge n. 46/1982, sia di terzi affidatari di attività di formazione, devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 5.3.1.2 al punto 5.3.1.6 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'allegato 1)

5.3.1 Denominazione.

5.3.1.1 Forma giuridica

5.3.1.2 Sede legale.

5.3.1.3 Sede amministrativa

5.3.1.4 Codice fiscale/Partita IVA

5.3.1.5 Iscrizione C.C.I A A.

5.3.1.6 Indirizzo.

5.3.1.7 Gruppo di appartenenza.

5.3.1.8 Struttura proposta per l'attività di formazione. (divisione, dipartimento, unità operativa).

5.3.1.9 Responsabile della struttura.

5.3.1.10 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca (indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori ed addetti ad altre mansioni) (8).

5.3.1.11 Cenni sulle principali attività di ricerca e/o formazione svolte negli ultimi anni, con specifica menzione per quelle attinenti l'argomento in proposta.

5.3.1.12 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della formazione di cui al punto 5 2 e, nel caso di strutture di terzi affidatari, delle motivazioni della proposta di affidamento.

5.3.1.13 Indicazione del responsabile delle attività di formazione e cenni sul profilo professionale.

5.3.1.14 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di formazione.

5.3.*n* Denominazione.

5.4 Esposizione dell'impegno finanziario.

5.4.1 Impegno finanziario dell'attività di formazione.

5.4.1.1 Ripartizione per singole voci di spesa (indicare l'impegno finanziario globale previsto per l'attività di formazione, suddiviso tra le sottoelencate voci di spesa. Tutti gli importi esposti debbono essere al netto di IVA).

Personale dipendente· lire... ....
(indicare l'impegno finanziario relativo al personale interno addetto ad attività di docenza e alla gestione del progetto di formazione, compreso il reclutamento dei formandi, valorizzato in base al costo effettivo annuo lordo. Evidenziare, se del caso, il ricorso a personale non dipendente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa).

Personale in formazione lire ....
(indicare il trattamento economico del personale in formazione specificando, in apposito dettaglio separato, il costo annuo ed il numero di persone).

Spese generali: lire........................ ....
(riportare la spesa calcolata forfettariamente nella misura del 55% dell'ammontare dei costi del personale docente e in formazione. Per le società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo ricerca applicata, di cui alla lettera *d)* dell'art. 2 della legge n. 46/1982, e per i centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 della legge n 46/1982, le spese generali saranno calcolate forfettariamente nella misura dell'75% dei costi del personale)

Prestazioni di terzi affidatari: lire.................................
(riportare le prestazioni dei soggetti terzi rispetto al contraente cui vengono affidate quote significative di attività finalizzate al programma di formazione).

Altre prestazioni di terzi lire...
(valorizzare le attività marginali finalizzate al programma di formazione e non comprese nelle altre voci).

Soggiorno, missioni e viaggi: lire............ ....
(valorizzare i costi inerenti alle missioni e viaggi del personale dipendente, non dipendente e in formazione).

5.4.1.2 Riepilogo del complessivo impegno finanziario della formazione suddiviso per tutte le strutture: (indicare l'impegno finanziario della ricerca suddiviso secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 5 4 1 1. Tutti gli importi esposti devono essere al netto di IVA).

5.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun percorso formativo ripartito per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1

5.4.2.1 Percorso formativo 1).

5.4.2.*n* Percorso formativo n. —

5.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di formazione: (indicare, dal punto 5 4.3.1 al punto 5.4.3.*n*, per ciascun percorso formativo evidenziato al punto 5.2.1. l'impegno finanziario relativo alle attività di formazione ripartito per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1. Le predette informazioni devono essere fornite anche per:

i singoli consorziati evidenziati al punto 5.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorziato, ex art. 2, legge n. 46/1982 e successive integrazioni;

i singoli soci evidenziati al punto 5.3, nel caso in cui il proponente sia società di ricerca, ex art. 2, lettera *d)*, legge n. 46/1982).

5.4.3.1 (Denominazione terzo affidatario)

5.4.3.*n* (Denominazione terzo affidatario).

96A7423

(8) Le qualifiche del personale sono stabilite secondo i seguenti criteri

ricercatore qualificato è il laureato o la persona di cultura pratica equivalente, che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase della ricerca,

ricercatore è il laureato o il diplomato o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto,

tecnico è il diplomato o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti prove, controlli, disegni con una certa autonomia,

ausiliare è la persona che svolge attività esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche.

gestore è la persona che cura il coordinamento delle attività tra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto

DECRETO 5 novembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della lingua e letteratura spagnola.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Maria Dolores Garcia Sanchez;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 settembre 1996;

Decreta

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della lingua e letteratura spagnola, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Licenciado» in filologia spagnola, conseguito in Spagna dalla dott.ssa Maria Dolores Garcia Sanchez, nata a Madrid il 13 aprile 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1996

Il direttore: CIVELLO

96A7742

DECRETO 5 novembre 1996

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area della fisica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 63, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Despina Hatzifotiadou;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 settembre 1996;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area della fisica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di laurea e dottorato in fisica, conseguiti in Grecia dalla dott.ssa Despina Hatzifotiadou, nata a Salonicco il 26 marzo 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1996

Il direttore: CIVELLO

96A7743

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 novembre 1996

Trasferimento del credito di L. 22.156.503 dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 438, con il quale il Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie (C.I.V.I.S.) è stato soppresso in applicazione dell'art. 3 della legge n. 70 del 20 marzo 1975, e che alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 309, con la quale è stata istituita la Casa internazionale dello studente la cui gestione è stata affidata al C.I.V.I.S. sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1977, n. 438, che attribuisce il proseguimento della gestione della Casa internazionale dello studente (C.I.S.) all'Opera universitaria di Roma previa liquidazione della precedente gestione limitatamente ai rapporti pendenti alla data di cessazione del C.I.V.I.S.;

Considerato che l'unica operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal credito nei confronti del sig. Raho Umberto per L. 4.770.051 che, in seguito alla sentenza n. 15/83 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti nel procedimento di responsabilità contabile a carico dello stesso, è stato determinato in L. 22.156.503;

Considerato che il predetto debitore, benché più volte sollecitato a versare quanto dovuto, non ha ancora provveduto e al momento, essendo intervenuti ulteriori atti contenziosi, non si prevede quando potrà essere estinta tale obbligazione pecuniaria;

Ritenuto che al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo il credito di L. 22.156.503 del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie - Casa internazionale dello studente (C.I.V.I.S. - C.I.S.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), previo versamento al C.I.V.I.S., da parte dell'E.N.A.L.C., del valore corrispondente,

Decreta

Il credito, di cui alle premesse — L. 22.156.503 nei confronti del sig. Raho Umberto in esecuzione sentenza n. 15/83 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti nel procedimento di responsabilità contabile a carico dello stesso — è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie (C.I.V.I.S.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione, previo versamento al C.I.V.I.S., da parte dell'E.N.A.L.C., del valore corrispondente

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 19 novembre 1996

p. *Il Ministro* PINZA

96A7779

DECRETO 21 novembre 1996

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996,

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare,

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470,

Visto l'art 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253,

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 novembre 1996 è pari a 97.431 miliardi;

Decreta

Per il 29 novembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 28 febbraio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 novembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A7780

DECRETO 21 novembre 1996

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare,

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 novembre 1996 è pari a 97.431 miliardi;

Decreta:

Per il 29 novembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 maggio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 novembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A7781

DECRETO 21 novembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 novembre 1996 è pari a 97.431 miliardi;

Decreta:

Per il 29 novembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 28 novembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 novembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A7782

DECRETO 21 novembre 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 novembre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 7 novembre 1996 che hanno disposto per il 15 novembre 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 novembre 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,28 per i B.O.T a novantuno giorni, a L. 96,65 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 93,50 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 60.293.979.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 14 febbraio 1997, a L. 167.412.780.000 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 15 maggio 1997 e a L. 422.085.877.500 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 novembre 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,93 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,97 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 92,25 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A7783

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 novembre 1996.

Disposizioni per il collocamento in pensionamento anticipato di dipendenti delle autorità portuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei, che ha integrato di 150 unità il contingente di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 535 del 1996 relativamente ai dipendenti delle autorità portuali, fissando al 31 marzo 1997 il termine di applicazione del beneficio del prepensionamento;

Visto l'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58;

Visti gli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 535 del 1996, in base al quale possono essere ammessi al prepensionamento i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa;

Viste le piante organiche delle segreterie tecnico-operative. deliberate o proposte dalle autorità portuali con l'indicazione delle professionalità ritenute necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, alle autorità stesse;

Visto il contingente di personale che le autorità portuali intendono utilizzare nei servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visti gli esuberi di personale rispetto alle piante organiche delle segreterie tecnico-operative e il contingente di detto personale che le autorità intenderebbero utilizzare nei servizi di interesse generale;

Ritenuta quindi la necessità di individuare il criterio più idoneo a realizzare, nell'ambito dei prepensionamenti attualmente disponibili, il massimo equilibrio tra gli organici e le esigenze di funzionalità di ciascuna autorità portuale;

Considerata l'insufficienza dei 150 prepensionamenti a fronte degli esuberi di personale accertati nei porti sedi di autorità portuali;

Considerate le differenti disponibilità di bilancio delle autorità portuali ai fini dell'attuazione del disposto dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 535 del 1996 in materia di dimissioni incentivate;

Considerato che gli esuberi presenti nei porti di Genova, Venezia, Trieste e Napoli risultano talmente rilevanti da rendere assolutamente ininfluente l'assegnazione di una percentuale dei 150 prepensionamenti attualmente disponibili ai suddetti porti;

Visto l'accordo sottoscritto in data 5 novembre 1996 con le rappresentanze sindacali di categoria e l'associazione porti italiani;

Decreta:

Art. 1.

I dipendenti delle autorità portuali da porre in pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 535 del 21 ottobre 1996 ammontano a 150 unità.

I 150 prepensionamenti di cui al precedente comma vengono attribuiti ai dipendenti di tutte le autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico delle segreterie tecnico operative, con esclusione al momento dei dipendenti delle autorità portuali di Genova, Venezia, Trieste e Napoli.

Art. 2.

I dipendenti delle autorità portuali, che risultano in esubero rispetto agli organici delle segreterie tecnico-operative e che hanno maturato o che matureranno entro il 31 dicembre 1996 i requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 26 del 1987, hanno facoltà di presentare all'autorità portuale domanda irrevocabile di pensionamento anticipato entro e non oltre il decimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

In relazione alle domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al precedente art. 2, le autorità portuali trasmettono, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco nominativo del personale interessato, ordinandolo in graduatorie distinte per categoria e livello professionale.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto delle esigenze di funzionalità di ciascuna autorità, individua, con proprio decreto, in relazione alle quote assegnate a ciascun porto indicate nella tabella *A* che fa parte integrante del presente decreto, i lavoratori, suddivisi per categoria e livello professionale, da porre in pensionamento anticipato, sulla base dei criteri della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva risultanti dalle graduatorie predisposte dall'autorità portuali. A parità di età e di anzianità contributiva, si tiene conto della data di presentazione della domanda.

I periodi relativi al servizio militare e alla cassa integrazione guadagni sono considerati utili ai soli fini della maturazione dei requisiti.

L'effettivo collocamento in pensionamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di cui al secondo comma del presente articolo o a quella di maturazione dei requisiti.

Tale decorrenza può essere rinviata per un massimo di tre mesi solo in presenza di accertate esigenze tecnico-organizzative ed operative delle autorità portuali.

Art. 4.

Qualora le domande presentate siano inferiori alla quota stabilita per una autorità portuale, le unità disponibili verranno assegnate, con successivo decreto, ad altra autorità portuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1996

Il Ministro: BURLANDO

TABELLA *A*

Autorità	Pianta organica segreteria tecnico-operativa deliberata o proposta	Esuberi rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa	Prepensionamenti assegnati
Ancona	25	39	18
Bari	32	19	9
Cagliari	29	13	4
Civitavecchia	39	41	18
La Spezia	23	52	21
Livorno	46	71	27
Messina	14	7	3
Palermo	42	39	12
Savona	49	93	38
Totale	274	374	150

96A7784

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 novembre 1996.

Riconoscimento all'acqua minerale «Futura» di Pianopoli della qualifica di acqua minerale naturale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 9 aprile 1996 con la quale la società Fonteviva S.r.l., con sede in Lamezia Terme, via Crati n. 3, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata «Futura» che sgorga nella concessione mineraria «Dipodi» ubicata nell'omonima località nel territorio del comune di Pianopoli (Catanzaro);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 settembre 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale naturale «Futura».

Art. 2

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/92.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 4 novembre 1996

p. *Il dirigente generale:* LUZI

96A7757

DECRETO 4 novembre 1996.

Riconoscimento all'acqua minerale «Calvagna» di Cagli della qualifica di acqua minerale naturale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 23 aprile 1996 con la quale il sig. Maestrini Giuseppe, residente a Cagli, strada Pianello - Molino Cerri 120, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata «Calvagna» rinvenuta nell'ambito del permesso di ricerca «Molino dei Cerri» nel territorio dei comuni di Cagli e di Apecchio (Pesaro);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda.

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542,

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993,

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92.

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 settembre 1996

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992. n. 105, dell'acqua minerale naturale «Calvagna».

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti «può avere effetti diuretici, è indicata nelle diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/92.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 4 novembre 1996

p. *Il dirigente generale:* LUZI

96A7758

DECRETO 7 novembre 1996.

Riconoscimento all'acqua minerale «Nuova Dolomiti» di Valli del Pasubio della qualifica di acqua minerale naturale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° aprile 1996 con la quale la società Norda S.p.a. con sede in Milano, via Bartolini n. 9 ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua che sgorga dalla sorgente Dolomiti II ubicata nella concessione mineraria Fonte Dolomiti Ovest, nel territorio del comune di Valli del Pasubio (Vicenza);

Vista la nota del 29 agosto 1996 con la quale la società Norda S.p.a. chiede di denominare l'acqua minerale della sorgente Dolomiti II «Nuova Dolomiti».

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 settembre 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale naturale «Nuova Dolomiti» di Valli del Pasubio.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici, è indicata nelle diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/92.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 7 novembre 1996

p. *Il dirigente generale:* LUZI

96A7759

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1995, concernente l'ordinamento delle scuole di specializzazione del settore agrario;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'articolo 119, concernente la scuola di specializzazione in urologia, è inserito l'art. 120 concernente le norme comuni alle scuole di specializzazione afferenti al settore agrario.

Art. 2.

Dopo l'art. 120, concernente le norme comuni alle scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di agraria è inserito l'art. 121 concernente la scuola di specializzazione in parchi e giardini.

Art. 120 *(Norme comuni alle scuole di specializzazione della facoltà di agraria)*. — 1. Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

2. I corsi di studio hanno durata biennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

3. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della scuola, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati da Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

4. Sono titoli di ammissione quelli specificamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole.

5. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di ateneo nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio della scuola determina, pertanto:

a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

6. Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente comma 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

7. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

8. L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 121 *(Scuola di specializzazione in parchi e giardini)*. — 1. Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Padova è istituita la scuola di specializzazione in parchi e giardini.

2. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1 - Biologia e sistematica delle piante ornamentali.

Settori scientifico-disciplinari:

G02C - Orticoltura e floricoltura;
E01C - Biologia vegetale applicata;
G03A - Assestamento forestale e selvicoltura.
G07A - Patologia vegetale;
E01E - Fisiologia vegetale.

Area 2 - Tecniche vivaistiche.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;
G02B - Coltivazioni arboree;
G02C - Orticoltura e floricoltura;
G03A - Assestamento forestale e selvicoltura.

Area 3 - Impianto, manutenzione e difesa del verde in parchi e giardini.

Settori scientifico-disciplinari):

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;
G02B - Coltivazioni arboree;
G02C - Orticoltura e floricoltura;
G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;
G06A - Entomologia agraria;
G06B - Patologia vegetale.

Area 4 - Analisi e progettazione paesaggistica.

Settori scientifico-disciplinari):

G02C - Orticoltura e floricoltura;
H01B - Costruzioni idrauliche;
G03A - Assestamento forestale e selvicoltura.

Area 5 - Storia dell'arte dei giardini.

Settori scientifico-disciplinari):

H12X - Storia dell'architettura.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie, in scienze agrarie tropicali e sub-tropicali e in scienze forestali ed ambientali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 31 ottobre 1996

Il rettore

96A7762

DECRETO RETTORALE 8 novembre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il proprio decreto n. 111 del 24 settembre 1996, con il quale è stata riordinata la facoltà di giurisprudenza;

Ravvisata l'opportunità di integrare il decreto medesimo con alcune norme transitorie:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 11, concernente l'ordinamento del corso di laurea in giurisprudenza, è inserito l'art. 12 concernente alcune norme transitorie.

Art. 12 *(Norme transitorie)* — Gli istituti attualmente afferenti alla facoltà di giurisprudenza permangono in funzione e sono disciplinati dalla precedente regolamentazione, integrata dalle disposizioni previste dal nuovo statuto dell'Università, fino alla realizzazione della dipartimentazione prevista dallo statuto medesimo.

Il soppresso ordinamento del corso di laurea in giurisprudenza continua ad essere applicato fino all'esaurimento del numero degli studenti già iscritti prima dell'anno accademico 1996-97. Eventuali trasferimenti di studenti da altra sede saranno valutati dalla competente struttura didattica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 8 novembre 1996

Il rettore

96A7761

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 novembre 1996 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Brigitta Schoch, console generale di Svizzera a Genova;

Ramon Reynaldo Rodriguez Rodriguez, console generale della Repubblica dominicana a Genova.

96A7763

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 498, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene».

Il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 498, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 25 settembre 1996.

96A7790

Mancata conversione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 recante: «Norme in materia previdenziale»

Il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, recante «Norme in materia previdenziale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 25 settembre 1996.

96A7791

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della bandiera di guerra al 47° Battaglione trasmissioni «Gennargentu»

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1996 è stata concessa la bandiera di guerra al 47° Battaglione trasmissioni «Gennargentu» che ne custodirà il vessillo.

96A7766

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 7 novembre 1996 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 15 novembre 1996 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 14 febbraio 1997 è di L. 98,33, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 15 maggio 1997 è di L. 96,70 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 novembre 1997 è di L. 93,55, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A7792

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 novembre 1996

Dollaro USA	1498,21
ECU	1917,71
Marco tedesco	997,81
Franco francese	294,37
Lira sterlina	2525,23
Fiorino olandese	889,41
Franco belga	48,411
Peseta spagnola	11,861
Corona danese	259,75
Lira irlandese	2526,43
Dracma greca	6,322
Escudo portoghese	9,866
Dollaro canadese	1118,90
Yen giapponese	13,467
Franco svizzero	1181,37
Scellino austriaco	141,78
Corona norvegese	236,40
Corona svedese	226,47
Marco finlandese	330,58
Dollaro australiano	1215,50

96A7828

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Spilimbergo

Con decreto 13 agosto 1996, n. TA-160/LW, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex alveo della roggia «La Roiuzza», sito in comune di Spilimbergo (Pordenone), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 26, mappali n. 1130 e n. 1131, della superficie complessiva di Ha 0.00.70, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato in data 18 ottobre 1995, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone che fa parte integrante del citato decreto.

96A7764

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Masciadri con testamento olografo in data 6 maggio 1991 pubblicato per atto dott. Achille Cornelio notaio in Como n. di rep. 48571 e consistente nella somma di L. 20.000.000.

96A7768

Modificazioni allo statuto della Fondazione Grigioni per l'educazione e l'assistenza degli insufficienti mentali, ora Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson, in Milano.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 sono approvate le modificazioni allo statuto sociale della Fondazione Grigioni per l'educazione e l'assistenza degli insufficienti mentali, ora Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson, con sede in Milano, di cui al testo di statuto redatto per atto dott. Claudio Massimo Fidanza, notaio in Milano, composto di 15 articoli, debitamente vistato.

96A7769

Sospensione di autorizzazione alla produzione di stabilimento farmaceutico

Con decreto n. 800F1/D/S.102/1668 del 19 novembre 1996 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione dello stabilimento farmaceutico Terme di Salsomaggiore S.p.a. - Via Roma n. 9 - Salsomaggiore - codice fiscale 00153990346.

Motivo della sospensione: mancata osservanza dell'art. 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991.

Decorrenza degli effetti: dalla data del decreto.

96A7770

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Determinazione definitiva del finanziamento relativo al «Programma di risanamento dell'inquinamento mediante ristrutturazione di alcuni collettori fognari».

Con decreto ministeriale 8 novembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per l'intervento «Potenziamento dell'impianto di depurazione nel comune di Cecina e separazione acque meteoriche da acquo da scolo», come modificato dal decreto ministeriale 23 settembre 1996, che rettifica il titolo dell'intervento finanziato in «Programma di risanamento dell'inquinamento mediante ristrutturazione di alcuni collettori fognari», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG, è definitivamente determinato in L. 1 604 776 035.

96A7765

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione al trattamento speciale di disoccupazione dei lavoratori impegnati nell'area comune di Trecchina-Lauria

Con decreto ministeriale n. 21547 del 22 ottobre 1996, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 24 giugno 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati

area comune di Trecchina-Lauria (Potenza) Imprese impegnate nei lavori di costruzione strada collegamento autostrada SA-RC con la s.s. 585 e raccordo con l'abitato di Lauria - I tratto I e II stralcio,

unità interessate n. 14 dal 24 giugno 1994 e n. 16 dal 30 dicembre 1994

Comitato tecnico del 12 luglio 1996

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 24 giugno 1994 al 23 dicembre 1994

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dal 24 dicembre 1994 al 23 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 24 dicembre 1995 al 23 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 24 giugno 1996 al 23 settembre 1996 (limite massimo)

96A7728

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato dei lavoratori della S.p.a. Bresi, in Milano

Con decreto ministeriale n. 21563 del 24 ottobre 1996, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 gennaio 1996 al 19 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Bresi, con sede in Milano e unità di Milano

A seguito dell'accertamento, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Bresi, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 20 gennaio 1996 al 19 gennaio 1997.

96A7727

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21445 del 9 ottobre 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore di un massimo di 15 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla F.M.I. S.p.a. sede di Napoli ed unità di Napoli è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 31 marzo 1996.

L'erogazione del trattamento, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili

L'istanza della società è stata inoltrata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 11 aprile 1996

Pagamento diretto no

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, la ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 21446 del 9 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alumix, con sede in Roma ed unità nazionali, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito nella legge 27 dicembre 1994, n. 738, dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996

Con decreto ministeriale n. 21447 del 9 ottobre 1996, in favore del numero complessivo di 606 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ira Costruzioni, con sede in Catania e unità in Catania (176 dipendenti), Enna (142 dipendenti), Messina (192 dipendenti), Palermo (17 dipendenti), Siracusa (11 dipendenti), Trapani (2 dipendenti), Cagliari (63 dipendenti), Roma (2 dipendenti), Agrigento (1 dipendente), è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, dal 24 marzo 1996 al 17 luglio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 21035 del 28 giugno 1996

Con decreto ministeriale n. 21448 del 9 ottobre 1996, è revocata, limitatamente al perido dal 6 marzo 1996 al 17 luglio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a responsabilità limitata Soc. coop va Dipendenti industria Avino di Napoli

È autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 152 lavoratori, per il periodo dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

Con decreto ministeriale n. 21449 del 9 ottobre 1996, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dall'8 luglio 1995 al 29 dicembre 1995, della società cooperativa a responsabilità limitata, Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, per le unità di Battipaglia (Salerno), Marigliano (Napoli) e Salerno

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amministrativa (decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'8 luglio 1994), già disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 1995 con effetto dall'8 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla società cooperativa a responsabilità limitata, Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, per le unità di Battipaglia (Salerno), Marigliano (Napoli) e Salerno, per il periodo dall'8 luglio 1995 al 29 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21450 del 9 ottobre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995, della ditta: S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unità di Predda Niedda (Sassari).

Parere comitato tecnico del 13 giugno 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unità di Predda Niedda (Sassari), per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994,

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995, della ditta. S.p.a. Acciaieria Valsugana, con sede in Borgo Valsugana (Trento) e unità di Borgo Valsugana (Trento).

Parere comitato tecnico del 13 giugno 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaieria Valsugana, con sede in Borgo Valsugana (Trento) e unità di Borgo Valsugana (Trento), per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1994 con decorrenza 31 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21451 del 9 ottobre 1996: è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.c.a r.l. Cooperativa lavori ferroviari, con sede in Bologna e unità di Bologna e Reggio Emilia.

Parere comitato tecnico del 10 luglio 1996 favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooperativa lavori ferroviari, con sede in Bologna e unità di Bologna e Reggio Emilia, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21452 del 9 ottobre 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 22 ottobre 1994 al 21 ottobre 1995, della ditta: S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unità di Ischia (Napoli), Milano, Roma e uffici di Roma.

Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unità di Ischia (Napoli), Milano, Roma e uffici di Roma, per il periodo dal 22 ottobre 1994 al 21 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 22 ottobre 1994,

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 22 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unità di Ischia (Napoli), Milano, Roma e uffici di Roma, per il periodo dal 22 aprile 1995 al 21 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza 22 aprile 1995;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 settembre 1995 al 17 settembre 1996, della ditta: S.r.l. Stanzione, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Stanzione, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 18 settembre 1995 al 17 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 18 settembre 1995,

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Stanzione, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 7 maggio 1996 al 17 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1996 con decorrenza 18 marzo 1995;

Art 7, comma 1, legge n 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21453 del 9 ottobre 1996

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 gennaio 1997, della ditta S p a Moccia Irme, con sede in Napoli e unità di Alvignano (Caserta)

Parere comitato tecnico del 12 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unità di Alvignano (Caserta), per il periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 29 gennaio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 29 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Moccia Irme, con sede in Napoli e unità di Alvignano (Caserta), per il periodo dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 agosto 1996 con decorrenza 29 luglio 1995,

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S p a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unità di Montesarchio (Benevento)

Parere comitato tecnico del 12 luglio 1996 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unità di Montesarchio (Benevento), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Moccia Irme, con sede in Napoli e unità di Montesarchio (Benevento), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 21454 del 9 ottobre 1996 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1996 al 20 agosto 1996, della ditta S p a. Sidermarghera, con sede in Vicenza e unità di Porto Marghera (Venezia).

Parere comitato tecnico del 12 settembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996 con effetto dal 21 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Sidermarghera, con sede in Vicenza e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 21 febbraio 1996 al 20 agosto 1996

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1996 con decorrenza 21 febbraio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21455 del 9 ottobre 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996, della ditta S p a Marcofil, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Bairago (Milano) e Melfi (Potenza).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a. Marcofil, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Bairago (Milano) e Melfi (Potenza), per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1995 con decorrenza 1° novembre 1995,

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21456 del 9 ottobre 1996 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 25 maggio 1995 al 24 maggio 1996, della ditta Novembal Italia, dal 29 giugno 1995 RI FLA S r l , dal 20 luglio 1995 Deterbi S p a , con sede in Sezze (Latina) e unità di Sezze (Latina)

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Novembal Italia, dal 29 giugno 1995 RI.FLA S r l, dal 20 luglio 1995 Deterbi S p a , con sede in Sezze (Latina) e unità di Sezze (Latina), per il periodo dal 25 maggio 1995 al 24 novembre 1995

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1995 con decorrenza 25 maggio 1994,

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 agosto 1996, n. 21264

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1995 con decorrenza 25 novembre 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21457 del 9 ottobre 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996, della ditta S r l Luce dal Sud, con sede in Napoli e unità in Montecorvino Pugliano (Salerno).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r l Luce dal Sud, con sede in Napoli e unità di Montecorvino Pugliano (Salerno), per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 3 luglio 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21458 del 9 ottobre 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n 404, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unità di Pescara e San Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/88

Con decreto ministeriale n 21459 del 9 ottobre 1996 in favore dei dipendenti dalla S c a r l Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unità di Pescara e San Giovanni Teatino (Chieti), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/88

Con decreto ministeriale n 21460 del 9 ottobre 1996 in favore dei dipendenti dalla S c a r l Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno e unità di Battipaglia (Salerno), Salerno e ufficio di Marigliano (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 dicembre 1995 al 29 giugno 1996

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 30 giugno 1996 al 29 dicembre 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/88.

Con decreto ministeriale n 21461 del 9 ottobre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Ira Costruzioni, con sede in Catania e unità di Agrigento (per un massimo di 1 dipendente), Cagliari (per un massimo di 61 dipendenti), Catania (per un massimo di 175 dipendenti), Enna (per un massimo di 140 dipendenti), Messina (per un massimo di 191 dipendenti), Palermo (per un massimo di 15 dipendenti), Roma (per un massimo di 1 dipendente), Siracusa (per un massimo di 11 dipendenti), Trapani (per un massimo di 2 dipendenti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 18 gennaio 1997 al 17 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 21462 del 9 ottobre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Cariboni Paride, con sede in Colico e cantieri in Lombardia e Trentino-Alto Adige, per un massimo di 147 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/88

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21463 del 9 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller, con sede in Palermo e unità di Palermo, per un massimo di 294 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1996 al 15 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1996 al 15 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21464 del 9 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felice Tabasso, con sede in Chieri e unità di Chieri, per un massimo di 101 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 novembre 1995 al 21 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21465 del 9 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Zootecnica Toscana C.T.Z., con sede in Chiusi e unità in Chiusi, per un massimo di 14 dipendenti e Piancastagnaio per un massimo di 1 dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 20 febbraio 1996 al 19 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 20 agosto 1996 al 19 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21471 del 9 ottobre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994, della ditta S.r.l. Novembal Italia dal 20 luglio 1995 Deterbi S.p.a., con sede in Sezze (Latina) e unità di Sezze (Latina).

Parere comitato tecnico del 22 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 2 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Novembal Italia dal 20 luglio 1995 Deterbi S.p.a., con sede in Sezze (Latina) e unità di Sezze (Latina), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1996, n. 20397.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21472 del 15 ottobre 1996 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.p.a. S.I.E.S. Società italiana stampatrice editrice, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. S.I.E.S. Società italiana stampatrice editrice, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997.

Con decreto ministeriale n. 21473 del 15 ottobre 1996 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981; relativamente al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. S.E.L. Società editrice lombarda, con sede in Milano e unità di Milano e Paderno Dugnano (Milano).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.L. Società editrice lombarda, con sede in Milano e unità di Milano e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 21474 del 15 ottobre 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Bergamo, con sede in Bergamo e unità di Bergamo.

Parere comitato tecnico dell'11 settembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 27 marzo 1996 con effetto dal 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Bergamo, con sede in Bergamo e unità di Bergamo, per il periodo dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 31 dicembre 1994

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21515 del 17 ottobre 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di

integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 dicembre 1994 con effetto dal 7 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metroroma, con sede in Roma e unità site nella regione Lazio (Roma), per il periodo dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1995 con decorrenza 7 novembre 1995,

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21516 del 17 ottobre 1996

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Manutenzione generale Sud gruppo Iritecna con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 4 aprile 1996 al 17 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1996 con decorrenza 18 gennaio 1996,

Art. 7, comma 1, legge n. 23/1993.

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimpianti Sud gruppo Iritecna, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 4 aprile 1996 al 17 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1996 con decorrenza 18 gennaio 1996,

Art. 7, comma 1, legge n. 23/1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21517 del 17 ottobre 1996

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre 1996, n. 510, in favore di un massimo di 15 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Carlo Gavazzi Impianti S.p.a., sede di Milano e unità di Montalto di Castro (Viterbo), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 gennaio 1996 al 1° luglio 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 31 dicembre 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 31 gennaio 1996.

Pagamento diretto: no.

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre 1996, n. 510, in favore di un massimo di 40 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Belleli S.p.a., sede di Mantova e unità di Montalto di Castro (Viterbo), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 25 febbraio 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 6 marzo 1996.

Pagamento diretto: sì.

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre 1996, n. 510, in favore di un massimo di 12 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Gecomontaggi, sede di Siracusa e unità di Montalto di Castro (Viterbo), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 31 gennaio 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 24 gennaio 1996.

Pagamento diretto: sì.

4) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre 1996, n. 510, in favore di un massimo di 31 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Iemsa S.p.a., sede di Brindisi e unità di Montalto di Castro (Viterbo), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 13 giugno 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 23 gennaio 1996.

Pagamento diretto: sì.

5) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre 1996, n. 510, in favore di un massimo di 4 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Ismes S.p.a., sede di Bergamo e unità di Montalto di Castro (Viterbo), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 30 settembre 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 16 novembre 1995.

Pagamento diretto: sì.

6) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre 1996, n. 510, in favore di un massimo di 99 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Marelli Motori S.r.l., sede di Milano e unità di Sesto San Giovanni (Milano), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 giugno 1996 al 19 dicembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 19 giugno 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 25 luglio 1996.

Pagamento diretto: sì.

Contributo addizionale: no. In concordato preventivo C.B. dal 21 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n 21518 del 17 ottobre 1996, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 13 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Edi Stra , con sede in Roma e unità di Genova, per il periodo dal 13 agosto 1995 al 5 ottobre 1995

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 13 agosto 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 febbraio 1996, n 19960/3

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21519 del 17 ottobre 1996. è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S p a Manifattura di Valduggia (Gruppo Ragno), con sede in Milano e unità di Borgosesia (Vicenza).

Parere comitato tecnico del 10 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Manifattura di Valduggia (Gruppo Ragno), con sede in Milano e unità di Borgosesia (Vicenza), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997 Art. 6, comma 1, decreto-legge n 510/96

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21520 del 17 ottobre 1996

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995, della ditta S r.l Filippo Fochi - Impianti industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unità di Bologna

Parere comitato tecnico del 12 luglio 1996 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r l Filippo Fochi - Impianti industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994,

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r l. Filippo Fochi - Impianti industriali - Gruppo Fochi. con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21521 del 17 ottobre 1996, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 26 luglio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 12 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Grande distribuzione avanzata G Di A , con sede in Milano e unità nazionali, per il periodo dal 12 aprile 1996 all'11 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 12 aprile 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 21522 del 17 ottobre 1996, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996, della ditta S p a. ABB Elettrocondutture, con sede in Milano e unità di Milano, uffici di Milano e Vittuone (Milano).

Parere comitato tecnico del 17 luglio 1996 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1996 con effetto dal 1° settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a ABB Elettrocondutture, con sede in Milano e unità di Milano, uffici di Milano e Vittuone (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 1° settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21523 del 17 ottobre 1996.

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al 28 gennaio 1996, della ditta. S c. a r l COOPLAT Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico, con sede in Firenze e unità di Marciano M c/o Trinitry A.I (Livorno)

Parere comitato tecnico del 24 settembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S c a r l COOPLAT Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico, con sede in Firenze e unità di Marciano M c/o Trinitry A I. (Livorno), per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1995 con decorrenza 30 gennaio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 30 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. COOPLAT Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico, con sede in Firenze e unità di Marciano M. c/o Trinitry A.I. (Livorno), per il periodo dal 30 luglio 1995 al 28 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 30 luglio 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 settembre 1996 è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 settembre 1996 con effetto dall'11 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.n.c. O.S.B. - Officine Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari), per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo).

Parere comitato tecnico del 24 settembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo), per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996;

5) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 29 agosto 1995 al 28 agosto 1996, della ditta: S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unità di Cicciano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unità di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 29 agosto 1995 al 28 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 30 agosto 1995 con decorrenza 29 agosto 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 maggio 1996, n. 20693/2;

6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unità di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 29 febbraio 1996 al 28 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1996 con decorrenza 29 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21524 del 17 ottobre 1996, è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.p.a. Adige Sala, con sede in Levico Terme (Trento) e unità di Levico Terme (Trento).

Parere comitato tecnico del 17 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 settembre 1994 con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Adige Sala, con sede in Levico Terme (Trento) e unità di Levico Terme (Trento), per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A7729

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 novembre 1996 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 10 d'interesse relativa al trimestre 17 agosto 1996 - 16 novembre 1996 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali L. 2 000 mld (UIC 51836) nella misura del 2,30%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%.

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 11, pagabile dal 17 febbraio 1997, resta fissato nella misura dell'1,95%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondamento allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0.25 p.p.

In caso di mancata rilevanzione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

96A7767

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 19 luglio 1996 concernente: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1996).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 11, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in scienze *naturali*.», leggasi: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in scienze *ambientali*.».

96A7793

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400